



**IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO 231**

**DI**

**SF ENERGY S.r.l.**

*(approvato dal Consiglio di Amministrazione il 19.12.2018)*

## INDICE

1.	PREMESSA.....	5
2.	LA SOCIETÀ.....	5
3.	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DI SF ENERGY S.R.L.....	6
3.1.	Destinatari del Modello.....	7
3.2.	Struttura del presente documento di sintesi del Modello 231 .....	8
4.	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....	8
4.1.	Il D.Lgs. 231/2001 e la nuova responsabilità “penale” degli Enti .....	8
4.1.1.	Premessa.....	8
4.1.2.	Il presupposto della responsabilità “penale” degli Enti: quali reati?.....	9
4.1.3.	I criteri di attribuzione della responsabilità “penale” degli Enti: i criteri oggettivi.....	24
4.1.4.	I criteri di attribuzione della responsabilità “penale” degli Enti: i criteri soggettivi.....	25
4.1.5.	Le sanzioni .....	27
4.2.	I “Compliance Programs” e le Linee Guida di Confindustria .....	27
4.2.1.	Premessa: una definizione di “Compliance Program” .....	27
4.2.2.	Il processo di costruzione del Modello di Organizzazione e Controllo 231 come processo di risk management: la definizione di “rischio accettabile” ..	29
4.2.3.	Le fasi prodromiche alla costruzione del sistema.....	29
5.	VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN SF ENERGY.....	30
5.1.	Sintesi dell’attività di sviluppo del Modello di Organizzazione e Controllo 231 .....	30
5.2.	Aggiornamento del Modello agli ecoreati e al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - 2018 .....	32
5.3.	Aggiornamento del Modello in occasione del nuovo risk assessment al reato di market abuse in seguito alla quotazione di strumenti finanziari - 2018.....	32
5.4.	Altri aggiornamenti – 2018 .....	33
6.	I PROCESSI DI SF ENERGY SENSIBILI AI REATI EX. D.LGS. 231/ 01 .....	34
6.1.	Processi di SF Energy sensibili ai reati contro la Pubblica Amministrazione.	34
6.2.	I Processi di SF Energy sensibili ai reati societari .....	35
6.3.	I Processi di SF Energy sensibili ai cd reati informatici.....	36
6.4.	I Processi di SF Energy sensibili ai reati in materia di diritti d’autore .....	36
6.5.	I Processi di SF Energy sensibili al reato di delitti contro la personalità individuale - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro .....	36
6.6.	I Processi di SF Energy sensibili ai reati in materia di sicurezza .....	36
6.7.	I Processi di SF Energy sensibili ai reati in materia ambientale.....	36
6.8.	I processi di SF Energy sensibili al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.....	38
6.9.	I processi di SF Energy sensibili al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.....	38
6.10.	I processi di SF Energy sensibili ai reati di abuso di mercato .....	38
6.11.	I Processi di SFE sensibili ai reati in materia di criminalità organizzata (o cosiddetti delitti associativi) .....	38
6.12.	I Processi di SF Energy sensibili ai reati in materia di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.....	38
6.13.	I processi di SF Energy sensibili al reato di auto riciclaggio.....	38
7.	QUADRO DEI PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO E PRINCIPI CARDINE .....	40
8.	I PROTOCOLLI MACRO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO .....	41
8.1.	Riepilogo contenuti protocolli di prevenzione macro in SF Energy.....	41

8.2.	L'Organismo di Vigilanza .....	42
8.2.1.	Individuazione.....	42
8.2.2.	Composizione, Nomina e Durata .....	42
8.2.3.	Requisiti di nomina e cause di ineleggibilità .....	43
8.2.4.	Riunioni, Deliberazioni e Regolamento interno .....	44
8.2.5.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza .....	44
8.2.6.	Flussi informativi .....	46
8.2.6.1.	Comunicazione dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Societari.....	46
8.2.6.2.	Comunicazione dell'Organismo di Vigilanza .....	46
8.2.6.3.	Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	47
8.2.6.4.	Canali e caratteristiche del sistema di segnalazione di violazioni e illeciti .....	48
8.2.7.	Raccolta e conservazione delle informazioni .....	49
8.2.8.	Autonomia operativa e finanziaria.....	49
8.2.9.	Retribuzione dei componenti dell'OdV.....	49
8.3.	Il Codice di comportamento .....	49
8.4.	Il sistema sanzionatorio .....	50
8.4.1.	Sistema sanzionatorio per gli Amministratori .....	51
8.4.2.	Sistema sanzionatorio per fornitori, partner ed altri collaboratori esterni che agiscono in nome e per conto di SF Energy .....	51
8.5.	Altri flussi informativi previsti dal Modello .....	51
8.6.	Formazione e comunicazione .....	52
9.	<b>PROTOCOLLI DI PREVENZIONE MICRO.....</b>	<b>52</b>
9.1.	Categorie di protocolli .....	53
9.1.1.	Protocolli fissi .....	53
9.1.2.	Protocolli specifici .....	54
9.2.	Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile Contatti con soggetti pubblici / Organismi di Vigilanza in occasione di verifiche, ispezioni, controlli e nella gestione di adempimenti .....	54
9.3.	Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile Contatti con PAB-PAT-altri enti per la definizione dei canoni e altri elementi legati alla concessione.....	55
9.4.	Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile Accordi commerciali con soggetti pubblici (incluse gare per concessioni) .....	55
9.5.	Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici .....	56
9.6.	Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile Rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali .....	57
9.7.	Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile Utilizzo degli strumenti informatici aziendali e dei relativi applicativi .....	58
9.8.	Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile Approvvigionamento di beni e servizi .....	59
9.9.	Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile Assunzione del personale.....	62
9.10.	Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti al reato di abuso di mercato.....	63
9.11.	Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile Conferimento incarichi per consulenze, prestazioni professionali.....	63
9.12.	Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile Gestione dei Pagamenti ....	65
9.13.	Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile Spese di rappresentanza...	66
9.14.	Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali .....	66
9.15.	Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile Gestione omaggi, liberalità, sponsorizzazioni .....	67

9.16.	Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile Procedura espropriativa di acquisizione di diritti reali e di occupazione temporanea coatta necessari allo svolgimento dell'attività .....	67
9.17.	Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile Rapporti con soggetti privati per l'acquisizione di diritti reali.....	68
9.18.	Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile Contratti di acquisto e vendita con soci.....	70
9.19.	Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile Incentivazione del Vertice .	71
9.20.	Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile Redazione del bilancio e situazioni contabili infrannuali.....	71
9.21.	Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile Gestione rapporti con Soci, Società di revisione, Collegio Sindacale .....	73
9.22.	Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile .....	74
9.23.	Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile Rapporti con Istituti assicurativi .....	76
9.24.	Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile Richiesta di finanziamenti ad istituti di credito .....	77
9.25.	Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile Gestione degli aspetti fiscali .....	78
9.26.	Protocolli di Prevenzione dei Processi sensibili ai reati in materia ambientale .....	78
10.	<b>APPENDICE</b> .....	80
10.1.	Riferimenti dei Documenti aziendali che implementano i protocolli definiti per il Modello di Organizzazione e Controllo 231 .....	80

## **1. PREMESSA**

Il presente documento sintetizza i principi e i protocolli del Modello di Organizzazione e Controllo di SF Energy S.r.l..

In data 26 novembre 2015 il Consiglio di Amministrazione di SF Energy S.r.l. (di seguito anche CdA), ha deliberato il recepimento del primo “Modello di organizzazione e controllo” in attuazione di quanto previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231/2001, e nominato l’Organismo di Vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del modello, dotato di autonomi poteri, di iniziativa e di controllo.

Si ritiene necessario precisare che attualmente la Società non ha dipendenti in quanto i processi aziendali primari e di supporto sono forniti in service dai Soci o da loro Affiliati.

## **2. LA SOCIETÀ**


SF Energy S.r.l. (di seguito anche SF Energy o SFE) è una joint venture a quote paritetiche tra i Soci Dolomiti Energia Holding S.p.A. e Alperia Greenpower S.r.l. finalizzata alla gestione degli impianti idroelettrici di San Floriano e di Stramentizzo.

La governance della Società si basa su uno schema complesso di rapporti definiti e vincolanti tra SF Energy S.r.l. e i Soci o Società appartenenti allo stesso gruppo di imprese, rispettivamente Gruppo Dolomiti Energia e Gruppo Alperia (di seguito in generale Soci) formalizzati in una serie di documenti ufficiali (patti parasociali, statuto della Società, Contratti di service, delibere di Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione) e qui sintetizzati nella figura 1 di seguito riportata.

I principali processi aziendali primari e di supporto sono svolti in service dai Soci, direttamente o attraverso Società controllate dai Soci. Sono invece in carico al Consiglio di Amministrazione, al Presidente e all’Amministratore Delegato alcuni processi strategici e direzionali tra i quali a titolo esemplificativo:

- rappresentanza verso soggetti pubblici inerenti alla concessione e ad altri aspetti autorizzativi;
- processo di pianificazione e budgeting, di autorizzazione degli investimenti e di definizione delle modalità di gestione degli stessi;
- gestione di eventuali contenziosi;
- individuazione e autorizzazione di attività di sponsorizzazione.

**Figura 1 Il profilo societario e organizzativo di SF Energy S.r.l.**



### 3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DI SF ENERGY S.R.L.

SF Energy S.r.l., al fine di uniformarsi a quanto disposto dal d.lgs. 231/01 e successive integrazioni, e di garantire correttezza ed eticità nello svolgimento delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno adottare un proprio Modello di Organizzazione e Controllo (di seguito Modello 231 o Modello di Organizzazione e Controllo 231).

L'adozione del Modello è finalizzata da un lato a determinare piena consapevolezza presso i Soci, gli Amministratori e i Fornitori di service di SF Energy S.r.l. delle disposizioni e delle relative conseguenze del d.lgs. 231/01; dall'altro, grazie ai protocolli identificati e all'attività di vigilanza istituita, a poter prevenire e / o reagire tempestivamente al fine di impedire la commissione dei reati definiti nel citato decreto.

Il Modello si può dunque definire come un complesso organico di principi, regole, disposizioni, funzionale alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio dei processi sensibili al fine di prevenire, all'interno di tali processi, la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal d.lgs. 231 e successive integrazioni. La finalità preventiva del Modello si esplica sia nei confronti di soggetti in posizione "apicale" sia di soggetti sottoposti all'altrui direzione operanti in nome e per conto di SF Energy S.r.l..

La governance e l'operatività di SF Energy ha determinato la necessità di predisporre un Modello 231 caratterizzato da un'architettura che tiene conto dei vincoli imposti dai patti parasociali, dell'esistenza di contratti di service su processi sensibili ai fini 231, della presenza

di alcuni processi sensibili svolti direttamente dagli organi societari di SFE, della definizione di adeguati flussi informativi che garantiscano alla Società l'attuazione di idonee misure di prevenzione ai reati 231 da parte di tutti i destinatari del Modello, interni e / o esterni alla Società.

SF Energy S.r.l. ha predisposto il Modello 231 sulla base di quanto previsto nel d.lgs. 231/01 e successive integrazioni e delle Linee Guida di Confindustria in materia.

Coerentemente il Modello 231 di SFE:

- identifica e valuta i rischi aziendali in relazione ai reati ex d.lgs. 231/01 e successive integrazioni;
- progetta, valuta e implementa un sistema di controllo preventivo;
- adotta un proprio Codice di Comportamento;
- adotta un proprio Sistema sanzionatorio;
- individua un proprio Organismo di vigilanza permanente.

La definizione e l'adozione del Modello 231 rappresenta l'approdo delle attività di analisi e valutazione del rischio (risk assessment) che ha coinvolto Presidente e Amministratore Delegato e che vengono qui sintetizzate nel capitolo 5.

La responsabilità di attuazione del Modello 231 è attribuita al Consiglio di Amministrazione, al Presidente e all'Amministratore Delegato di SF Energy S.r.l., per gli specifici ambiti di delega.

Il compito di vigilare sull'adeguatezza, efficacia e rispetto del Modello 231 è dell'Organismo di Vigilanza, di seguito meglio definito.

### **3.1. Destinatari del Modello**

Sono destinatari del Modello 231 (di seguito i "Destinatari") tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di SF Energy S.r.l..

Fra i destinatari del Modello 231 sono annoverati i componenti del Consiglio di Amministrazione di SF Energy S.r.l., i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, gli eventuali intermediari, consulenti, partner e fornitori che operano in nome e per conto della Società.

Pertanto, le Società coinvolte nella governance e operatività in qualità di fornitori di service a SF Energy, sono da considerarsi destinatari del Modello 231 in quanto, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima nello svolgimento delle attività aziendali. Tali società hanno dichiarato di essersi dotate di propri Modelli 231 e di erogare i servizi a SF Energy nel rispetto di tali Modelli. In particolare la Società HDE che assicura la gestione tecnica ordinaria degli impianti è dotata di proprio Modello 231 anche con riferimento ai reati in materia di sicurezza e ai reati ambientali per la prevenzione dei quali HDE si basa su un sistema di gestione della sicurezza certificato OHSAS 18001 e su un sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001 e EMAS, il primo riferito al modello di gestione (e quindi valido per tutti gli impianti gestiti da HDE), il secondo riferito agli impianti di San Floriano e Stramentizzo.

In questo contesto si individua il Referente per il presidio interno, ossia la posizione aziendale interna di SFE incaricata di presidiare la corretta erogazione della prestazione da parte dei fornitori di SFE.

Ai destinatari è reso noto e comunicato il Codice di Comportamento e il Modello 231 della Società attraverso opportuni strumenti di comunicazione.

Il rispetto del modello è rafforzato mediante l'adozione di un apposito sistema sanzionatorio a fronte di violazione delle previsioni del modello, specifico per ciascuna tipologia di destinatario e nel seguito meglio dettagliato.

### **3.2. Struttura del presente documento di sintesi del Modello 231**

Il presente documento denominato Modello 231 di SF Energy S.r.l. è strutturato nel modo seguente:

- parte introduttiva (capp. 1, 2, 3);
- il quadro normativo e di dottrina all'interno del quale si configura il Modello di Organizzazione e Controllo ex d.lgs. 231/01 (cap. 4);
- la sintesi dell'attività finalizzata allo sviluppo del Modello di Organizzazione e Controllo della Società, che include la valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera a) del D.Lgs. 231/01 e delle linee guida di Confindustria (cap. 5); e la lista dei processi sensibili identificati con riferimento ai reati ex d.lgs. 231/01 e successive integrazioni e le funzioni aziendali coinvolte (cap. 6);
- il quadro dei protocolli di prevenzione identificati al fine di prevenire la commissione dei reati ex d.lgs. 231/01 e successive integrazioni, con riferimento sia a componenti generali del Modello sia alle misure preventive applicate ai processi considerati sensibili in quanto esposti a reati presupposto 231 (capp. 7, 8, 9);
- l'appendice che riporta i riferimenti dei documenti aziendali che implementano i protocolli definiti per il Modello di Organizzazione e Controllo 231 della Società (cap. 10).

Il Modello di Organizzazione e Controllo 231 di SF Energy S.r.l. è oggetto di continuo monitoraggio circa la sua adeguatezza ed efficacia nel prevenire i reati ex d.lgs. 231/01 e successive integrazioni, pertanto può subire aggiornamenti nei modi e tempi definiti nel presente Modello 231.

Ulteriori aggiornamenti possono essere determinati da nuove tipologie di reato introdotte nel d.lgs. 231/01 da successive leggi e / o da variazioni all'assetto societario e organizzativo della Società e / o da variazioni del business di riferimento della stessa.

## **4. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

### **4.1. Il D.Lgs. 231/2001 e la nuova responsabilità "penale" degli Enti**

#### **4.1.1. Premessa**

Con D.Lgs. 231/2001 – emanato in forza della legge di delega 300/2000, legge che ratifica tra l'altro una serie di trattati internazionali anche in materia di contrasto alla corruzione – è stato introdotto nel nostro ordinamento il principio della responsabilità degli Enti<sup>1</sup> per fatti-reato commessi nell'esercizio dell'attività degli Enti stessi.

Si tratta in sostanza di una responsabilità ibrida, che si pone a metà strada tra la responsabilità penale in senso stretto, tuttora ancorata alla persona fisica, e la responsabilità da illecito amministrativo regolamentata dalla L. 689/1981. La stessa Relazione al D.Lgs. 231/2001 parla di «nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo», dal momento che «tale responsabilità, poiché conseguente da reato e legata (per espressa volontà della legge delega) alle garanzie del processo penale, diverge in non pochi punti dal paradigma di illecito amministrativo» vigente nel nostro ordinamento. Sta di fatto che, con la normativa in commento, viene introdotta la possibilità di infliggere sanzioni

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 1, secondo e terzo comma D.Lgs. 231/2001, la normativa in commento si applica «agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica», mentre non si applica «allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale».



direttamente in capo all'Ente a cui è riconducibile la persona fisica che ha commesso un determinato reato nell'interesse o vantaggio dell'Ente stesso. In pratica, se tecnicamente non si può parlare di una vera e propria responsabilità penale della persona giuridica, la responsabilità in questione è molto più prossima alla natura penalistica che ad altra.

Il D.Lgs. 231/01 introduce il quadro generale della responsabilità, dettando i principi generali, i criteri di attribuzione, le sanzioni, l'impatto sul patrimonio dell'Ente e sulle sue vicende modificative, nonché la procedura di accertamento e di irrogazione delle sanzioni. Il medesimo corpus normativo individua quindi analiticamente per quali reati è attribuibile la responsabilità.

#### **4.1.2. Il presupposto della responsabilità "penale" degli Enti: quali reati?**

La responsabilità "penale" dell'Ente sorge in relazione a specifici criteri soggettivi ed oggettivi di attribuzione, di cui si dirà meglio in seguito, e qualora un reato venga commesso nell'ambito dell'attività d'impresa. Conseguentemente la commissione di un reato deve essere considerata come un presupposto per l'attribuzione di responsabilità. Tuttavia, non ogni reato previsto dalla legge fa sorgere la responsabilità in esame, ma solo quelli specificamente indicati nel D.Lgs. 231/2001.

Di seguito verrà fornita una descrizione sintetica dei singoli reati rilevanti, divisi in categorie omogenee per praticità di esposizione.

#### **Reati di frode commessi contro lo Stato od altre istituzioni pubbliche**

##### ***Art. 316 bis c.p. – Malversazione ai danni dello Stato***

Commisce il reato chiunque distragga dalla finalità a cui erano destinate somme di denaro (sovvenzioni, finanziamenti o contributi) ricevute dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dalla Comunità Europea, assegnate per favorire iniziative per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse. Per distrazione s'intende una destinazione diversa delle somme ricevute da quella istituzionalmente prevista; pertanto, è l'uso delle somme ad essere distorto, non il conseguimento, che è legittimo.

##### ***Art. 316 ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato***

La condotta consiste nell'indebito conseguimento delle somme di denaro di cui alla norma precedente, ottenuto attraverso l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti fatti non veri, oppure nell'omissione di informazioni dovute che, ai sensi delle norme procedurali riguardanti il procedimento erogativo, il soggetto richiedente è tenuto a fornire all'autorità procedente. È indebito il beneficio, che senza l'utilizzazione o la presentazione del falso documento o la falsa dichiarazione, ovvero fornendo le informazioni richieste, non si sarebbe ottenuto. Il delitto si consuma col conseguimento indebito del beneficio, sempreché lo stesso superi Euro 3.999,96. Se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 il fatto costituisce solo illecito amministrativo. Il dolo richiesto è specifico, dovendo il fatto essere commesso al fine di conseguire l'erogazione, per cui l'errore sulla genuinità del documento o sulla veridicità delle dichiarazioni esclude il dolo.

##### ***Art. 640, secondo comma, n. 1 c.p. – Truffa ai danni dello Stato***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). Ad esempio, il reato è configurabile nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere, perché supportate da documentazione artefatta, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

##### ***Art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche***

Tale fattispecie si realizza nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri ed inducendo in errore la controparte pubblica, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

**Art. 640 ter c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico di pertinenza dello Stato o di altro Ente Pubblico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

**Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione**

**Art. 317 c.p. – Concussione**

**Art. 318 c.p., anche in relazione all'art. 321 c.p. – Corruzione, attiva e passiva, per l'esercizio della funzione**

**Art. 319 c.p., anche in relazione all'art. 321 c.p. – Corruzione, attiva e passiva, per atto contrario ai doveri d'ufficio**

**Art. 319 c.p., aggravato ex art. 319 bis c.p., anche in relazione all'art. 321 c.p. – Corruzione aggravata, attiva e passiva, per atto contrario ai doveri d'ufficio (se l'Ente ha ricavato un profitto di rilevante entità)**

**Art. 319 ter, primo comma c.p., anche in relazione all'art. 321 c.p. – Corruzione, attiva e passiva, in atti giudiziari**

**Art. 319 ter, secondo comma c.p., anche in relazione all'art. 321 c.p. – Corruzione aggravata, attiva e passiva, in atti giudiziari**

**Art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità, come inserito dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"**

**Art. 322, commi primo e terzo c.p. – Istigazione alla corruzione per atto d'ufficio**

**Art. 322, commi secondo e quarto c.p. – Istigazione alla corruzione**

Risponde di induzione indebita a dare o promettere utilità il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, con una condotta di persuasione, inganno o pressione morale, induce un soggetto privato a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Soggetto attivo del delitto in esame è anche il soggetto privato che partecipa al reato corrispondendo o impegnandosi a dare l'utilità.

La concussione consiste invece nell'abuso costringitivo attuato dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio mediante violenza o minaccia di un danno affinché il privato si impegni a dare l'utilità.

La fattispecie della corruzione si configura come un accordo fra un pubblico funzionario e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per un atto relativo all'esercizio delle sue attribuzioni, un compenso che non gli è dovuto. Soggetti attivi del reato sono il privato corruttore e il pubblico ufficiale, o l'incaricato di pubblico servizio, che si lascia corrompere. Oggetto dell'accordo è un atto d'ufficio, cioè un atto che proviene dall'ufficio a cui appartiene il funzionario. La condotta illecita consiste nel promettere / dare una retribuzione indebita (qualsiasi prestazione di denaro o altra utilità).

**Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.**

**Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate**

**Art. 454 c.p. – Alterazione di monete**

**Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate**

**Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede**

**Art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati**

**Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo**

**Art. 461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata**

**Art. 464, primo comma c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati**

**Art. 464, secondo comma c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati, se ricevuti in buona fede**

**Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni**

**Art 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi**

Si tratta genericamente di reati aventi ad oggetto la contraffazione o lo spaccio di monete, banconote, marche da bollo, francobolli, marchi, segni distintivi e simili, falsificati in tutto o in parte.

Sono tutti reati dolosi, ovvero commessi con coscienza del falso e con volontà di realizzare e/o smerciare il falso.

## **Reati societari**

**Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali**

La condotta tipica consiste nella consapevole esposizione all'interno dei bilanci o nelle comunicazioni sociali previste dalla legge di fatti materiali rilevanti inveritieri o nell'omissione di della comunicazione di fatti materiali rilevanti imposta ex lege relativamente alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza, al fine di trarre profitto per sé o per altri. Il falso deve essere rivolto ai soci o al pubblico e tale da indurre concretamente in errore.

**Art. 2621-bis cod civile Fatti di lieve entità**

Disciplina le pene per i fatti di cui all'art. 2261 c.c. qualora siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società.

**Art. 2622 c.c., False comunicazioni sociali delle società quotate**

La condotta è analoga a quella dell'art. 2261 c.c. ma riferita a società quotate.

**Art. 2625 c.c., secondo comma – Impedito controllo**

Destinatari della norma penale sono gli amministratori, i quali occultano documenti o impiegano altri idonei artifici per impedire o comunque ostacolare le attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali..

**Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti**

La norma punisce gli amministratori che, in difetto di una delibera assembleare, riducono il capitale sociale, restituendo i conferimenti o liberando i soci dall'obbligo di effettuarli.

**Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve**

La norma consta di due ipotesi: la ripartizione di utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati a riserva, ovvero la ripartizione di riserve non distribuibili per legge.

**Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante**

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

**Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori**

La norma è diretta a tutelare i creditori sociali, assicurando l'effettività e integrità del capitale sociale in relazione ad alcune operazioni di finanza straordinaria, quali le riduzioni del capitale, le scissioni e le fusioni, sanzionando tali operazioni qualora cagionino danno ai creditori.

**Art. 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto d'interessi**

Il reato è integrato dal comportamento di amministratore di società con titoli quotati sui mercati finanziari che omette di comunicare l'esistenza di un conflitto d'interessi in una determinata operazione sociale.

**Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale**

Le condotte incriminate consistono nell'attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, nella sottoscrizione reciproca di azioni o quote e nella rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione della società. La norma è strutturata come delitto di evento, è quindi necessario che le condotte determinino concretamente una formazione solo apparente del capitale sociale.

**Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**

La norma punisce i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

**Art. 2635 c.c., terzo comma – Corruzione tra privati**

Corruzione tra privati come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 38/2017.

**Art. 2635 bis – Istigazione alla corruzione**

La norma punisce chi **offre o promette denaro o altra utilità non dovuti** agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, **affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.**

**Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea**

La fattispecie criminosa è integrata da ogni comportamento di fraudolenta elusione delle disposizioni legislative in tema di esercizio del diritto di voto.

**Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio**

La fattispecie punisce la diffusione di notizie false ed il porre in essere operazioni simulate o altri artifici che provocano un'alterazione del prezzo degli strumenti finanziari non quotati o che incidono sulla fiducia del pubblico sulla stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

**Art. 2638 c.c., primo e secondo comma – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**

La norma regola il corretto svolgimento delle funzioni di controllo affidate alle pubbliche autorità di vigilanza, indirizzando il precetto penale agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori e agli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza. Oggetto materiale del reato è l'esposizione falsa di comunicazioni, fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero il nascondimento di fatti che si ha l'obbligo di comunicare.

**Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

Costituiscono reato presupposto di tale illecito tutti i delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalla legislazione complementare, nonché i delitti diversi da questi ultimi ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York.

Si riportano di seguito i più rilevanti:

**Art. 270 bis c.p. – Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.**

È punita la promozione, costituzione, organizzazione, direzione e il finanziamento di associazioni dirette a compiere atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

**Art. 2 della Convenzione Internazionale di New York per la repressione del finanziamento del terrorismo**

La condotta incriminata consiste nel fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo.

**Art. 270-ter c.p. - Assistenza agli associati**

**Art. 270-quater c.p.- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale**

**Art. 270-quinques c.p.- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale**

**Art. 270-sexies c.p.- Condotte con finalità di terrorismo**

**Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione**

**Art. 280-bis c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi**

**Art. 289-bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione**

**Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato**

**Art. 1 d.l. 15/12/1979, n. 625 conv. con modif. in l. 6/02/1980, n. 15 - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica**

**Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

### **Art. 583-bis c.p. – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

La condotta incriminata consiste nel caso in cui, in assenza di esigenze terapeutiche, si cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

### **Reati contro la personalità individuale**

**Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù**

**Art. 600 bis c.p. – Prostituzione minorile**

**Art. 600 ter c.p. – Pornografia minorile**

**Art. 600 quarter c.p. – Detenzione di materiale pornografico**

**Art. 600 quarter 1 c.p. – Pornografia virtuale**

**Art. 600 quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile**

**Art. 601 c.p. – Tratta di persone**

**Art. 602 c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi**

**Art. 603-bis. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**

Costituisce reato il reclutamento di manodopera allo scopo di:

- destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori,
- impiegarla, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento manodopera.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

**Art. 609 undecies – Adescamento di minorenni**

Questi reati tutelano il diritto di libertà individuale, in quanto prevedono fatti che annullano completamente la personalità del soggetto passivo, che viene ridotto in schiavitù fisica o psichica.

### **Reati di abuso di mercato (c.d. “market abuse”)**

La normativa in materia di market abuse è stata modificata e integrata da due norme comunitarie:

- Regolamento (UE) 596/2014 cd. Regolamento MAR, direttamente applicabile sul territorio nazionale italiano;
- Direttiva 2014/57/UE cd. MAD II

e dai seguenti Regolamenti di esecuzioni (UE):

- Regolamento (UE) n. 2016/347 della Commissione Europea, del 10 marzo 2016, relativo alle norme tecniche di attuazione circa il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate;
- Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1055 della Commissione del 19 giugno 2016;
- Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2016;
- Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015.

Inoltre, considerato che la Società ha indicato la Repubblica d'Irlanda come Stato Membro d'origine, la Società è tenuta al rispetto della seguente normativa primaria e secondaria:

- Statutory Instruments n. 349/2016 – European Union (Market Abuse) Regulations 2016, emanato dal Ministero delle Finanze della Repubblica di Irlanda;
- Market Abuse Rules e Guidance on “Market Abuse Regulatory Framework”, (versioni di luglio 2016) emanati dalla *Central Bank of Ireland* in attuazione del Regolamento MAR;
- Transparency Rules emanate dalla Banca centrale Irlandese Central Bank of Ireland del 4 Novembre 2016.

#### **Art. 184 TUF – Abuso di informazioni privilegiate**

L'abuso di informazioni privilegiate è reato compiuto da un soggetto che, essendo in possesso di un'informazione privilegiata – come definita dalla normativa di riferimento, acquista, vende o compie operazioni (per conto proprio o di terzi) su strumenti finanziari avvalendosi di quelle stesse informazioni, oppure comunica a terzi tali informazioni, ovvero fornisce consigli sulla base di esse.

In materia di “*Market Abuse*”, si delineano, pertanto, le seguenti fattispecie di reato:

- **abuso di Informazioni Privilegiate.** Ai sensi dell'art. 8 Regolamento MAR, si ha abuso di Informazioni Privilegiate quando una persona in possesso di Informazioni Privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di Informazioni Privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate. E' considerata, inoltre, condotta illecita anche quella di colui che, in possesso di Informazioni Privilegiate, raccomandi o induca un terzo: i) ad acquistare o cedere strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono; ii) cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario. In relazione alle aste di Quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati detenuti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di Informazioni Privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.
- **comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.** Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento MAR, si ha comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate quando una persona è in possesso di Informazioni Privilegiate e comunica tali informazioni ad un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione.

### **Art. 185 TUF – Manipolazione del mercato**

La manipolazione del mercato consiste nel diffondere notizie false, ovvero nel porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggio). Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento MAR, per manipolazione di mercato si intendono le seguenti attività:

- **l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:** (i) invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario o di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di Quote di emissioni, o (ii) consenta, o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di Quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, a meno che la persona che avvia un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa in conformità al Regolamento MAR;
- **l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida,** sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di Quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di aggirio o espediente;
- **la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione,** compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o **siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo** di uno Strumento Finanziario di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di Quote di emissioni o che consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più Strumenti Finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di Quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;
- **la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la** comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

### **Reati di omicidio colposo o lesioni colpose commessi in violazione delle norme in materia di sicurezza<sup>2</sup>**

#### **Art. 589 c.p. – Omicidio colposo**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più

<sup>2</sup> Reati introdotti dalla L. 123 del 3 Agosto 2007



persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

#### **Art. 590 c.p. – Lesioni personali**

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a e 309,00. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da e 123,00 a e 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da e 309,00 a e 1.239,00. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da e 500,00 a e 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

#### **Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio**

##### ***art. 648 c.p. - Ricettazione***

La condotta consiste nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento di beni, denaro od altra utilità di provenienza illecita, ovvero l'intromissione per farli acquistare, ricevere od occultare da altri, al fine di procurarsi o procurare ad altri un profitto, sempre che il soggetto agente non sia concorso alla commissione del delitto da cui denaro/bene/utilità provengono.

##### ***art. 648 bis - Riciclaggio***

La condotta incriminata consiste nella sostituzione, nel trasferimento o in qualsiasi altra operazione che sia idonea ad ostacolare l'identificazione di denaro, beni o altro di provenienza illecita, sempre che il soggetto non sia concorso alla commissione del delitto da cui denaro/bene/utilità provengono.

##### ***art. 648-ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita***

La condotta illecita consiste nell'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da altri delitti, sempre che il soggetto non abbia concorso nella commissione del delitto da cui denaro/beni/utilità provengono, né nei reati di ricettazione o di riciclaggio<sup>3</sup>.

##### **Art. 648 - ter.1 c.p. Auto riciclaggio**

Il reato si configura qualora un soggetto che ha commesso o ha concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla

---

<sup>3</sup> ipotesi di reato introdotte con D.lgs. 231 del 21 Novembre 2007

commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

## **Reati transnazionali**

### ***Art. 416 c.p. - Associazione a delinquere***

La condotta consiste quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

### ***Art. 416-bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere***

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

### ***Art. 291 quater DPR 43/1973 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri***

La condotta consiste nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis,

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

### ***Art. 74 commi 3, 3bis, 3 ter, 5 - DPR 309/1990 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope***

La condotta consiste nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

### ***Art. 12 D.Lgs. 286/1998 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine***

La condotta illecita consiste nel trarre profitto anche indiretto, compiendo atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

### ***Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria***

La condotta illecita consiste nel, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

### ***Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale***

La condotta illecita consiste nel caso in cui, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, si aiuti taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

## **Delitti informatici e trattamento illecito dei dati**

### ***art. 491 bis c.p. – Falsità in un documento informatico pubblico o privato***

La condotta illecita consiste nella falsificazione di documento informatico pubblico o privato ovvero di qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli

### ***art. 615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico***

La condotta illecita consiste nell'introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero nell'introdursi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escludere l'accesso di terzi. La pena comminata è aggravata se il fatto è commesso da un incaricato di un pubblico servizio con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, se il reo nel commettere il fatto usa violenza sulle cose o sulle persone, se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

### ***art. 615 quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici***

La condotta illecita consiste nel procurare a sé o ad altri un profitto o arrecare ad altri un danno procurandosi, riproducendo, diffondendo, comunicando o consegnando abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza oppure fornendo indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

### ***art. 615 quinquies c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico***

La condotta illecita consiste nel diffondere, comunicare o consegnare un programma informatico redatto dal reo o da altri il cui scopo o effetto sia il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

### ***art. 617 quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche***

La condotta illecita consiste nell'intercettazione, interruzione o impedimento fraudolento di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi

### ***art. 617 quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche***

La condotta illecita consiste nell'installare, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

### ***art.635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici***

La condotta illecita consiste nel distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui.

### ***art.635 ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità***

La condotta illecita consiste nel commettere un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

**art.635 quater c.p – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**

La condotta illecita consiste nel distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui oppure ostacolare gravemente il loro funzionamento attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi ovvero mediante le condotte di cui al precedente art. 635 bis.

**art.635 quinquies c.p – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.**

La condotta illecita consiste nel distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il loro funzionamento.

**art.640 quinquies c.p – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica**

La condotta illecita attiene alla violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato da parte del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno.

**Delitti di criminalità organizzata**

**Delitti di criminalità organizzata**

**Art. 24 ter co. 1 D.Lgs. 231**

**c.p. art. 416 co. 6. Associazione per delinquere finalizzata a:**

- c.p. art. 600. **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù .**
- c.p. art. 601. **Tratta di persone .**
- c.p. art. 601-bis. **Traffico di organi prelevati da persona vivente .**
- c.p. art. 602. **Acquisto e alienazione di schiavi .**

e alla commissione di reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'**immigrazione clandestina** di cui all'art.12 D.Lgs. n.286/1998, e quelli concernenti violazioni in materia di trapianto d'organi di cui alla L. 91/1999 (artt. 22 commi 3 e 4 , e 22 bis co. 1)

- c.p. art. 416-bis. **Associazioni di tipo mafioso anche straniere .**
- c.p. art. 416-ter. **Scambio elettorale politico-mafioso .**
- c.p. art. 630. **Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione .**

**Art. 74 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2)  
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ( D.P.R. 09/10/1990, n. 309 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.)**

**Art. 24 ter co. 2 D.Lgs. 231**

**c.p. art. 416 (ad esclusione del co. 6) Associazione per delinquere, anche finalizzata a:**

- c.p. art. 600-bis. Prostituzione minorile .
- c.p. art. 600-ter. Pornografia minorile.
- c.p. art. 600-quater. Detenzione di materiale pornografico.
- c.p. art. 600-quater.1. Pornografia virtuale.
- c.p. art. 600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.
- c.p. art. 609-bis. Violenza sessuale su minore.
- c.p. art. 609 quater atti sessuali con minorenni.
- c.p. art. 609 quinquies corruzione di minorenni.
- c.p. art. 609 octies violenza sessuale di gruppo, a danno di un minore.
- c.p. art. 609 undecies adescamento di minorenni

**art. 407 comma 2 lett a) n.5 c.p.p. – Delitti concernenti l'illegitima fabbricazione, l'introduzione nello Stato, la messa in vendita, la cessione, la detenzione e il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2 comma 3, legge 18 aprile 1975 n.110**

## **Delitti contro l'industria e il commercio**

### **art.513 c.p. – Turbata libertà dell'industria o del commercio**

La norma sanziona a querela della persona offesa chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, qualora il fatto non costituisca più grave reato.

### **art.513 bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia e violenza**

La norma punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia.

### **art.514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali**

La norma sanziona chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione sui mercati nazionali o esteri prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagioni un nocumento all'industria nazionale.

### **art.515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio**

La norma punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità. Diversa da quella dichiarata o pattuita, qualora il fatto non costituisca più grave delitto.

### **art.516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine**

### **art.517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**

La norma punisce chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, qualora il fatto non sia previsto come reato da altra disposizione di legge.

### **art.517 ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale**

La norma sanziona chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrichi o adoperi industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, ovvero introduca nel territorio dello Stato o ancora detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta comunque in circolazione, gli stessi beni. Le condotte delineate dalla norma, dunque, risultano riconducibili a due categorie principali: quella prettamente industriale (fabbricazione e utilizzo) e quella più spiccatamente commerciale (vendita). La fattispecie, così come modificata dalla legge n.99/2009, sostituisce, ampliandola, la previsione di cui all'art.127 del D.Lgs. n.30/2005 (Codice della proprietà industriale).

***art.517 quater c.p – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari***

#### **Delitti in materia del diritto d'autore**

***art.171 comma 1 lettera a bis della l. n. 633/1941 - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa***

**art. 171 comma 3 della l. n.633/1941 - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione**

***art. 171 bis comma 1 della l. n.633/1941 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori***

***art. 171 bis comma 2 della l. n.633/1941- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati***

***art. 171 ter della l. n. 633/1941- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa***

***art. 171 septies della l. n. 633/1941 - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione***

***art. 171 octies della l. n.633/1941 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale***

**Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

**art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

La condotta illecita consiste nel caso in cui, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, si induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

**Reati ambientali**

**art. 452 bis c.p. - Inquinamento ambientale**

**art. 452 quater c.p. – Disastro ambientale**

**art. 452 quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente**

**art. 452 octies c.p. – Circostanze aggravanti**

**art. 452 sexies c.p. - Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività**

**art. 727 c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette**

**art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto**

**art. 137 commi 2,3,5,11 e 13 D.Lgs. 152/2006 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento**

**art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D.Lgs. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**

**art. 257 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006 - Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente**

**art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**

**art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti**

**art. 452-quaterdecies c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**

**art. 260-bis D.Lgs. 152/2006 - Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione**

**art. 279 comma 5 D.Lgs. 152/2006 - Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria**

**artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992 - Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita,**

***esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione***

***art. 3 Legge n. 150/1992 - Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.***

***art. 6 Legge n. 150/1992 - Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica***

***art. 3 Legge n. 549/1993 - Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive***

***art. 8 D.Lgs. n. 202/2007 - Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera***

***art. 9 D.Lgs. n. 202/2007 - Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera***

#### **Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

***art. 22 comma 12-bis del D.Lgs. n. 286/1998 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare***

La condotta illecita consiste nel caso in cui il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

#### **Reati di razzismo e xenofobia**

***art. 604-bis c.p. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.***

I delitti di razzismo e xenofobia puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

#### **4.1.3. I criteri di attribuzione della responsabilità "penale" degli Enti: i criteri oggettivi**

Come già accennato, affinché vi sia un'attribuzione in concreto di responsabilità in capo all'Ente occorre che siano soddisfatti alcuni criteri di stampo oggettivo ed altri di stampo soggettivo.

L'art. 5 del D. Lgs. 231/01 pone tre criteri di natura oggettiva, in base ai quali è appunto possibile attribuire all'Ente la responsabilità per un reato commesso nell'esercizio dell'attività tipica. I criteri in questione sono i seguenti:

- **il reato è stato commesso nell'interesse dell'Ente o a suo vantaggio, e**

Il criterio in esame pone due condizioni fra loro alternative per l'attribuzione di responsabilità, unificate dal comune rilievo del beneficio che l'Ente avrebbe potuto conseguire o ha realmente conseguito. La prima condizione attiene alle finalità che il soggetto autore del reato si proponeva con la sua commissione, ovvero al possibile utile dell'Ente; la seconda attiene all'effettivo utile conseguito dall'Ente. Dal momento che le due condizioni sono alternative, il conseguimento di un vantaggio dell'Ente,



anche nel caso in cui il soggetto autore del reato non intendeva specificamente agire a profitto dell'Ente stesso, comporta comunque l'attribuzione di responsabilità.

- **gli autori del reato sono persone fisiche che ricoprono una posizione apicale all'interno dell'Ente, oppure una posizione subordinata ai primi, e**

La seconda categoria di soggetti in questione non pone particolari problemi di individuazione, risolvendosi in sostanza nei prestatori di lavoro subordinato.

Più complessa, invece, è l'individuazione dei soggetti di cui alla prima categoria. La normativa identifica espressamente come tali coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, soggetti che in pratica coincidono con le figure degli amministratori e dei direttori generali. Tuttavia, simili funzioni possono essere ricoperte in via derivativa grazie alla c.d. "delega di funzioni" e quindi anche il soggetto delegato, pur se formalmente legato all'Ente da un rapporto di lavoro subordinato, deve rientrare in questa categoria. D'altro canto, la normativa identifica la posizione "apicale" anche in colui che esercita tali funzioni limitatamente ad un'unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; con il che la categoria è ulteriormente allargata a soggetti, formalmente prestatori di lavoro, che eseguono la loro attività al di sotto del vertice aziendale ordinario. Soprattutto, la normativa coinvolge nella categoria in esame i soggetti che «esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo» dell'Ente. Con tale espressione pare debba intendersi non solo l'amministratore di fatto, ma anche quella ad esempio del socio non amministratore che, detenendo la maggioranza assoluta delle azioni, è in condizione di determinare in modo significativo la politica aziendale.

- **gli autori del reato non hanno agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.**

Si tratta di un criterio negativo, speculare rispetto al primo. Se il soggetto autore del reato ha avuto finalità diverse dal profitto dell'Ente, viene meno il collegamento tra il reato e l'Ente medesimo e quindi la "rimproverabilità" di quest'ultimo. In una simile situazione, sarebbe irrilevante il profitto che in concreto l'Ente potrebbe aver conseguito, in deroga al primo criterio sopra indicato. Tuttavia, se l'autore del reato ha agito anche solo in parte nell'interesse dell'Ente, quest'ultimo rimane responsabile per il reato.

#### **4.1.4. I criteri di attribuzione della responsabilità "penale" degli Enti: i criteri soggettivi**

Gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 pongono invece i criteri di natura soggettiva per la responsabilità dell'ente. Il Legislatore, infatti, ha ritenuto che non fosse sufficiente una mera riconducibilità oggettiva del reato all'attività dell'Ente, ma che fosse anche necessaria una qualche forma di provvedimento specifico all'Ente stesso. Queste forme sono state individuate nel fatto che il reato si sia realizzato come espressione della politica aziendale, e quindi sia attribuibile ai soggetti in posizione apicale, oppure che il reato derivi da una colpa di organizzazione, e quindi sia attribuibile oggettivamente ai subordinati.

- **I soggetti in posizione apicale ed i modelli di organizzazione, gestione e controllo o "Compliance Programs"**

Qualora il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale all'interno dell'Ente, la legge presuppone che la commissione del reato sia espressione della politica d'impresa dell'Ente stesso e quindi ne presuppone la responsabilità, salvo prova contraria. Peraltro, non vi è solo un'inversione dell'onere della prova, ma la prova stessa è vincolata a specifici parametri. In altre parole, in questi casi è l'Ente che deve fornire la prova della propria "innocenza" e questa prova deve consistere nel fatto che:

- prima della commissione del reato, l'Ente ha adottato ed attuato in modo efficace un Modello di Organizzazione e Controllo 231 e gestionale idoneo a

- prevenire il reato stesso;
- l'Ente ha affidato ad un proprio organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, compiti di vigilanza circa il funzionamento e l'osservanza del modello;
- l'autore del reato lo ha commesso eludendo fraudolentemente il modello;
- l'organismo interno di vigilanza ha svolto in modo adeguato i propri compiti.

Sostanzialmente, quindi, l'adozione di un corretto modello di organizzazione e di gestione è cruciale per escludere la responsabilità dell'Ente. Al contrario, quindi, la mancata adozione di un Modello di Organizzazione e Controllo 231 o la sua inidoneità non consentiranno in nessun caso una qualche difesa. Secondo la relazione accompagnatoria al D.Lgs. 231/2001, «all'ente viene in pratica richiesta l'adozione di modelli comportamentali specificamente calibrati sul rischio-reato, e cioè volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati reati», sulla falsariga dei Compliance Programs statunitensi.

La normativa tipizza il contenuto del Modello di Organizzazione e Controllo 231, stabilendo che questo deve contenere:

- l'individuazione delle attività aziendali esposte al rischio di commissione del reato;
- la previsione di specifici protocolli, calibrati in funzione di prevenire il reato, che stabiliscano la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente;
- l'individuazione di modalità gestionali delle risorse finanziarie, nuovamente calibrate in funzione di prevenire il reato;
- la previsione di obblighi informativi nei confronti dell'organismo interno di vigilanza;
- l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle procedure.

In sostanza, l'idoneità del Modello di Organizzazione e Controllo 231 presuppone una corretta ricognizione delle aree a rischio ed impone la procedimentalizzazione delle attività dell'Ente, funzionale a prevenire la commissione del reato. Inoltre il modello deve essere supportato da un'opera di controllo sul suo funzionamento, condotta da uno specifico organo dell'Ente, e da un adeguato supporto sanzionatorio interno.

#### • **I soggetti in posizione subordinata ed i modelli di organizzazione, gestione e controllo**

Qualora il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata all'interno dell'Ente, la responsabilità di quest'ultimo è connessa alla violazione degli obblighi di direzione o di vigilanza sul subordinato. Non sussiste violazione dell'obbligo qualora l'Ente abbia adottato ed attuato un Modello di Organizzazione e Controllo 231 idoneo a prevenire la commissione del reato. Contrariamente a quanto esaminato in relazione ai soggetti in posizione apicale, l'adozione del Modello di Organizzazione e Controllo 231 integra una presunzione di conformità a favore dell'Ente, posto che l'onere della prova circa l'inidoneità del modello stesso spetta all'accusa.

Di nuovo, la normativa tipizza il contenuto del Modello di Organizzazione e Controllo 231, stabilendo che questo deve prevedere:

- misure idonee a garantire che l'attività aziendale venga svolta nel rispetto della legge;
- misure idonee a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio;

- verifiche periodiche sul suo funzionamento e modifiche strutturali in caso di violazione alle prescrizioni ivi contenute o in caso di mutamenti dell'organizzazione aziendale;
- sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle procedure.

#### **4.1.5. Le sanzioni**

La normativa in commento prevede l'applicabilità delle seguenti sanzioni:

- **Sanzioni pecuniarie**

Sono applicate per quote in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000. Il valore di ciascuna quota è stabilito in un minimo di € 258 ed un massimo di € 1.549.

- **Sanzioni interdittive**

Sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno una durata minima di 3 mesi ed una durata massima di 2 anni.

- **Confisca del prezzo o del profitto del reato**
- **Pubblicazione della sentenza di condanna sui media.**

## **4.2. I "Compliance Programs" e le Linee Guida di Confindustria**

### **4.2.1. Premessa: una definizione di "Compliance Program"**

Come accennato in precedenza, il fatto materiale che genera la responsabilità a carico dell'Ente è il reato commesso da un soggetto che riveste una posizione apicale o subordinata all'interno dell'Ente medesimo, ma affinché vi sia in concreto una responsabilità a carico dell'Ente occorre un *quid pluris*: nel caso di soggetti in posizione apicale, l'assenza di una "situazione organizzativa" tesa ad impedire il reato<sup>4</sup>; nel caso di soggetti in posizione subordinata, un deficit di direzione e vigilanza<sup>5</sup>. In entrambi i casi, quindi, diventano cruciali

---

<sup>4</sup> Così Alessandri, «Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche», in Riv. Trim. Dir. Pen. dell'Economia, 2002, pag. 49.

<sup>5</sup> Ibidem, pag. 49.

per escludere la responsabilità i “modelli organizzativi”, i quali «sono stati assunti dal legislatore delegato come "espressivi" di una “colpa di organizzazione”, la cui regola di diligenza è orientata alla prevenzione dei reati che possono essere commessi nell’interesse o a vantaggio dell’impresa»<sup>6</sup>.

Il termine “Modello di Organizzazione e Controllo 231” è entro certi limiti potenzialmente fuorviante: in sostanza, al di là del contenuto del “modello” come individuato dalla legge, il concetto si riferisce ad un insieme di componenti che variano dall’organizzazione aziendale concreta, alle procedure interne di organizzazione, gestione e controllo del business, alle politiche di comportamento dell’impresa; tutte queste componenti, nel loro insieme, devono essere orientate alla prevenzione dei reati per i quali è prevista la responsabilità dell’Ente. In altre parole, la concreta struttura che la singola impresa si è data deve essere finalizzata non più solo alla massimizzazione dei ricavi, propria del concetto stesso di business, ma anche alla protezione da comportamenti distonici rispetto alle norme penali di riferimento. Probabilmente il concetto è meglio reso dal termine “compliance programs”, letteralmente “programmi di conformità”, che definisce un progetto esecutivo di orientamento dell’attività aziendale verso la corretta applicazione di determinate regole giuridiche e comportamentali.

La normativa consente espressamente che le Organizzazioni imprenditoriali di riferimento possano emanare delle Linee Guida per la costruzione di questi modelli organizzativi. E’ opportuno comunque precisare da subito che queste Linee Guida non costituiscono un documento immediatamente esecutivo, ma costituiscono solo un orientamento per la corretta definizione all’interno della singola struttura aziendale dei necessari “compliance programs”.

Confindustria ha appunto emanato queste Linee Guida che, come per legge, sono state sottoposte al Ministero della Giustizia, il quale non ha ritenuto di muovere alcuna osservazione critica in merito. Le Linee Guida di Confindustria sono state successivamente in più momenti aggiornate dall’Associazione al fine di adeguarle all’evoluzione della normativa in materia di responsabilità dell’ente. Queste Linee Guida hanno costituito il punto di riferimento anche per SF Energy nello sviluppo del Modello 231, in particolare con riferimento ai seguenti principi di controllo:

1. *“Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua”.*

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l’operazione stessa.

2. *“Nessuno può gestire in autonomia un intero processo”.*

Il sistema deve garantire l’applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l’autorizzazione all’effettuazione di un’operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l’operazione.

Inoltre, occorre che:

- a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati;
- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all’interno dell’organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

3. *“Documentazione dei controlli”.*

---

<sup>6</sup> Ibidem, pag. 50.

Il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli.

#### **4.2.2. Il processo di costruzione del Modello di Organizzazione e Controllo 231 come processo di risk management: la definizione di “rischio accettabile”**

Le Linee Guida definiscono le caratteristiche essenziali del processo di costruzione del Modello di Organizzazione e Controllo 231 come un tipico processo di gestione e valutazione dei rischi (risk management e risk assessment). L'obbligo previsto dall'art. 6, secondo comma, lettera a) e b) D.Lgs. 231/2001, infatti, comprenderebbe «l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare» i reati che il Modello di Organizzazione e Controllo 231 deve prevenire e «la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati ».

In questo contesto, diventa cruciale la definizione di “rischio accettabile”. In proposito, le Linee Guida statuiscono espressamente che «la logica economica dei costi (secondo la quale un rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi sono più costosi della risorsa da proteggere) non può essere un riferimento utilizzabile in via esclusiva». Quindi, il costo economico del sistema è di per sé secondario rispetto al bene protetto. Viceversa, il “rischio accettabile” viene identificato in un «sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non FRAUDOLENTEMENTE<sup>7</sup>», in linea con la disposizione normativa che prevede quale criterio oggettivo di attribuzione della responsabilità l'elusione fraudolenta del modello di organizzazione.

Di conseguenza, la soglia di rischio deve essere tale da escludere che il soggetto operante in nome e per conto dell'azienda sia all'oscuro delle direttive aziendali e che il reato possa essere commesso a causa di un errore di valutazione delle direttive medesime.

#### **4.2.3. Le fasi prodromiche alla costruzione del sistema**

L'obiettivo del processo è, ovviamente, «la procedimentalizzazione delle attività che comportano un rischio di reato al fine di evitarne la commissione». Per fare ciò, altrettanto ovviamente, è indispensabile una preventiva analisi delle attività, per definirne la corretta procedimentalizzazione.

A questo scopo, nell'ambito di un'attività di risk assessment, vengono individuate tre fasi distinte:

- esame degli ambiti aziendali di attività, individuando attività e/o funzioni e/o processi, al fine di definire una mappa delle aree a rischio;
- analisi dei rischi potenziali, al fine di definire una mappa documentata delle potenziali modalità di commissione degli illeciti nelle aree a rischio già individuate in precedenza;
- valutazione, ed eventuale adeguamento, del sistema di controllo preventivo già esistente, oppure costruzione del sistema di controllo preventivo prima non esistente, al fine di definire una descrizione documentata del sistema posto in essere.

Questo sistema «dovrà essere tale da garantire che i rischi di commissione dei reati siano ridotti ad un “livello accettabile”», ovvero che il sistema sia aggirabile solo fraudolentemente.

---

<sup>7</sup> L'uso del maiuscolo e della sottolineatura è nel testo originale.

## 5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN SF ENERGY

### 5.1. Sintesi dell'attività di sviluppo del Modello di Organizzazione e Controllo 231

Nel corso del 2015 SFE ha svolto le attività necessarie allo sviluppo del Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera a) del D.Lgs. 231/01 e delle linee guida di Confindustria.

Il Modello di SF Energy, sviluppato in base al piano di lavoro sintetizzato in Tabella 1, si è composto delle seguenti fasi operative:

**Risk Assessment** con l'obiettivo di identificare l'esposizione della Società a reati 231.

Sulla base di tali presupposti, l'attività di risk assessment si è composta dei seguenti step:

- esame dei reati 231 ed identificazione delle fattispecie di reato rilevanti per l'ente;
- esame dei processi aziendali per valutare potenziali modalità attuative del reato 231 e identificare i cd processi sensibili, ossia nel cui ambito possono essere potenzialmente commessi i reati 231;
- verifica e validazione dell'analisi di esposizione ai reati 231 da parte del legale.

L'output di questa fase è stata la lista dei processi sensibili ai reati 231 per SF Energy.

#### **Analisi e definizione dei protocolli di prevenzione**

Al fine di prevenire la commissione dei reati 231, il Modello prevede 2 tipi di misure:

- i protocolli di prevenzione cosiddetti macro che riguardano componenti generali del sistema organizzativo e di controllo quali i principi etici di riferimento, la governance aziendale, l'organizzazione di riferimento, il sistema dei poteri, l'organismo di vigilanza, le attività di comunicazione e di formazione. In questa fase è stata esaminata l'attuale configurazione di queste componenti generali e definiti gli aspetti da rafforzare / integrare. L'attuale configurazione societaria di SF Energy e l'assenza di personale dipendente e di una struttura organizzativa articolata ha determinato l'individuazione di protocolli macro semplificati.
- protocolli di prevenzione cosiddetti micro, ossia misure preventive applicate ai processi sensibili ai reati 231 specifici per la Società con l'obiettivo di prevenire la commissione di comportamenti illeciti finalizzati alla commissione dei citati reati.

L'output di questa fase è stata l'aggiornamento dei protocolli di prevenzione macro e l'adozione dei protocolli di prevenzione micro sui processi sensibili.

#### **Verifica e approvazione**

Il Modello è stato verificato dal Presidente e dall'Amministratore Delegato della Società e sottoposto all'approvazione del CdA nella seduta del 26 novembre 2015.

Il progetto così illustrato e sintetizzato in tabella 1, ha portato alla configurazione di un Modello 231 per SFE sintetizzato in Figura 2 e dettagliato nei capitoli che seguono.

**Tabella 1 Piano di lavoro: Attività, deliverables, modalità operative**

Fasi	Attività	Deliverables previsti
<b>1. Risk assessment: reati 231 rilevanti e processi impattati</b>	Raccolta e esame della documentazione	Schema dell'architettura del Modello 231 di SFE Matrice risk assessment
	Incontri per approfondimento documentazione e servizi in service	
	Definizione architettura modello	
	Identificazione dei processi sensibili rilevanti e mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio di reati presupposto 231	
	Analisi dei protocolli di prevenzione esistenti sui processi e clausole nei contratti di service	
	Redazione della Matrice di risk assessment	
	Verifica legale dell'architettura del Modello e della Matrice di risk assessment	
<b>2. Definizione e implementazione dei protocolli di prevenzione</b>	Identificazione dei protocolli di prevenzione a regime	Matrice reati / processi / modalità / referenti / protocolli
	Definizione dei flussi informativi (oggetto, periodicità, referenti, destinatari)	Flussi informativi all'OdV, CdA, Soci; Format flussi informativi; Email OdV
	Identificazione della documentazione integrante il Modello ufficiale. Integrazione di eventuali carenze sulla documentazione di riferimento	Elenco documenti 231 di riferimento (statuto, contratti, deleghe, altri documenti organizzativi)
	Analisi e definizione del sistema sanzionatorio	Clausola fornitori; Delibera Cda per sanzioni
<b>3. Redazione del Codice di comportamento e del modello 231</b>	Redazione del codice di comportamento	Codice di comportamento; Modello 231
	Redazione del modello 231	
	Verifica legale codice e modello	
	Condivisione con Vertici della Società di Codice e Modello	
	Definizione composizione dell'Organismo di Vigilanza	
	Finalizzazione Codice e Modello 231	
<b>4. Approvazione, comunicazione e formazione del Modello</b>	Predisposizione di bozza di delibera per approvazione del modello da parte del CdA	delibera SFE e allegati (codice, modello)
	Approvazione del Codice e del Modello e Nomina dell'OdV da parte del CdA di SFE	Delibera CdA SFE
	Comunicazione a Soci, CdA, Collegio sindacale, fornitori rilevanti, controparti sensibili	Comunicazioni modello 231 SFE
	Definizione piano formativo dei destinatari rilevanti	Piano formativo

**Figura 2. Architettura del Modello 231 di SFE**



## **5.2. Aggiornamento del Modello agli ecoreati e al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - 2018**

Nel corso del 2018 il Modello è stato aggiornato con l'introduzione di misure di prevenzione integrative ai cosiddetti ecoreati, tenendo conto dei protocolli di prevenzione definiti e attuati da Hydro Dolomiti Energia quale soggetto contrattualmente incaricato della Gestione tecnico operativa degli impianti di SF energy.

Analoga impostazione in termini di risk assessment e definizione delle misure di prevenzione, è stata attuata con riferimento al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. La Società infatti non dispone di personale dipendente ma si serve del personale dei soggetti terzi delle Società Socie o loro affiliati che forniscono le attività in service. Il Modello 231 di SFE pertanto rinvia ai protocolli di prevenzione stabiliti nei Modelli 231 dei soggetti fornitori.

## **5.3. Aggiornamento del Modello in occasione del nuovo risk assessment al reato di market abuse in seguito alla quotazione di strumenti finanziari - 2018**

Nel corso del 2016 Alperia S.p.A. (Società che controlla il Socio Alperia Greenpower S.r.l. ) ha quotato uno strumento finanziario presso la Borsa irlandese determinando l'inclusione della Società Capogruppo e conseguentemente delle sue controllate tra gli enti quotati e quindi sottoposti alla normativa comunitaria in materia di market abuse.

Nel corso del 2017 il Socio Dolomiti Energia Holding ha quotato uno strumento finanziario presso la Borsa irlandese, determinando l'inclusione della Società Capogruppo e conseguentemente delle sue controllate tra gli enti quotati e quindi sottoposti alla normativa comunitaria in materia di market abuse.

Alla luce di questa novità e tenuto conto dell'evoluzione della normativa in materia di market abuse, Dolomiti Energia Holding S.p.A. Alperia S.p.A. hanno rispettivamente svolto un'attività di risk assessment che ha evidenziato le potenziali modalità attuative del reato di market abuse rispetto alle attività di business gestite.

L'esito di tale risk assessment è stato integrato all'interno del Modello 231 di SF Energy per le parti di competenza.



#### **5.4. Altri aggiornamenti – 2018**

##### **Aggiornamento normativi**

Il Modello è stato aggiornato anche con riferimento alla L. 179/2017 in materia di segnalazioni di illeciti e violazioni al modello 231 disciplinate dalla L. 179/2017 e al nuovo reato di razzismo e xenofobia inserito nel novero dei reati presupposto per la responsabilità ex D.Lgs 231/01 dalla L. 167/2017 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017».

Il Modello, così aggiornato è stato sottoposto a verifica di Presidente e Amministratore Delegato della Società e dell'Organismo di Vigilanza. Infine è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19.12.2018

##### **Comunicazione e formazione**

Il Modello approvato è pubblicato sul sito internet di SF Energy e comunicato ai destinatari.

## 6. I PROCESSI DI SF ENERGY SENSIBILI AI REATI EX. D.LGS. 231/ 01

Alla luce dell'attività di risk assessment effettuata per SFE, di seguito si elencano i processi aziendali che sono potenzialmente a rischio di commissione dei reati previsti nel D.lgs 231/2011 e successive integrazioni. Nel proseguo tali processi vengono denominati "processi sensibili".

I processi sensibili possono essere:

- "propri" (nel proseguo anche di "tipo P") ossia all'interno dei quali si è riscontrata la potenziale possibilità / vantaggio-interesse di commettere un reato presupposto 231;
- "strumentali" (nel proseguo anche di "tipo STR"), in quanto non costituiscono un'attività di per sé potenzialmente generatrice di reati ai fini 231 ma si configurano come uno strumento attraverso il quale i reati 231 possono essere "finanziati".

Alcuni processi aziendali possono assumere sia carattere strumentale o di supporto rispetto alla commissione delle fattispecie di interesse (ad esempio per la creazione di provvista da destinarsi a scopi corruttivi), sia costituire un ambito proprio nel quale può essere commesso il reato 231.

Alcuni processi sono stati considerati come sensibili in SFE nonostante non si riscontrino ad oggi operazioni, tuttavia costituiscono ambiti nei quali la Società può operare e quindi potenzialmente sensibili (gestione derivati, operazioni societarie, assunzione di personale, etc). Al contempo visto che SFE oggi non ha personale dipendente, non sono stati considerati gli ambiti sensibili relativi alla gestione del personale. Qualora tali attività si configurassero in SFE devono essere sottoposte ad adeguato risk assessment e inseriti nel Modello 231 con i relativi protocolli di prevenzione.

Per il dettaglio del risk assessment effettuato, comprensivo delle modalità potenziali di attuazione del reato nel contesto aziendale, si rinvia al documento "**Modello 231 SFE - Matrice reati\_modalità\_processi\_protocolli**".

Si riporta di seguito, per ciascuna tipologia di reato, la lista dei processi sensibili.

### 6.1. Processi di SF Energy sensibili ai reati contro la Pubblica Amministrazione

Categoria di reato	Processo sensibile	Tipo
Frode contro lo stato e PA	Contatti con soggetti pubblici / Organismi di Vigilanza in occasione di verifiche, ispezioni, controlli e nella gestione di adempimenti	P
	Contatti con PAB-PAT-altri enti per la definizione dei canoni e altri elementi legati alla concessione	P
	Accordi commerciali con soggetti pubblici (incluse gare per concessioni)	P
	Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici	P
	Rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali	P
	Utilizzo degli strumenti informatici aziendali e dei relativi applicativi	STR
Corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e concussione PA	Approvvigionamento di beni e servizi	STR
		STR
	Assunzione del personale	STR
	Conferimento incarichi per consulenze, prestazioni professionali	STR

	Contatti con soggetti pubblici / Organismi di Vigilanza in occasione di verifiche, ispezioni, controlli e nella gestione di adempimenti	P
	Contatti con PAB-PAT- altri enti per la definizione dei canoni e altri elementi legati alla concessione	P
	Accordi commerciali con soggetti pubblici (incluse gare per concessioni)	P
	Gestione dei Pagamenti	STR
	Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici	P
	Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali	P
	Gestione omaggi, liberalità, sponsorizzazioni	STR
	Procedura espropriativa di acquisizione di diritti reali e di occupazione temporanea coatta necessari allo svolgimento dell'attività	P
	Rapporti con soggetti privati per l'acquisizione di diritti reali	P/STR
	Rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali	P
	Spese di rappresentanza	STR
	Contratti di acquisto e vendita con soci	STR
	Incentivazione del Vertice	STR

## 6.2. I Processi di SF Energy sensibili ai reati societari

Categoria di reato	Processo sensibile	Tipo
Reati societari	Gestione rapporti con Soci, Società di revisione, Collegio Sindacale	P
	Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile	P
	Redazione del bilancio e situazioni contabili infrannuali	P
	Contratti di acquisto e vendita con soci	STR
Ostacolo all'esercizio delle funzioni di Autorità pubbliche di vigilanza	Contatti con soggetti pubblici / Organismi di Vigilanza per ispezioni, controlli e nella gestione di adempimenti	P
	Rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali	P
Corruzione tra privati	Approvvigionamento di beni e servizi	P/STR
		P/STR
	Assunzione del personale	STR
	Conferimento incarichi per consulenze, prestazioni professionali	P/STR
	Gestione dei Pagamenti	STR
	Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali	P
	Gestione omaggi, liberalità, sponsorizzazioni	STR
	Gestione rapporti con Società di revisione	P
	Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile	STR
	Rapporti con soggetti privati per l'acquisizione di diritti reali	P/STR

	Redazione del bilancio e situazioni contabili infrannuali	STR
	Spese di rappresentanza	STR
	Rapporti con Istituti assicurativi	P
	Richiesta di finanziamenti ad istituti di credito	P
	Contratti di acquisto e vendita con soci	P/STR
	Incentivazione del Vertice	STR

### 6.3. I Processi di SF Energy sensibili ai cd reati informatici

Categoria di reato	Processo sensibile	Tipo
Delitti informatici	Utilizzo degli strumenti informatici aziendali e dei relativi applicativi	P

### 6.4. I Processi di SF Energy sensibili ai reati in materia di diritti d'autore

Categoria di reato	Processo sensibile	Tipo
Reati in materia di diritti d'autore	Utilizzo degli strumenti informatici aziendali e dei relativi applicativi	P

### 6.5. I Processi di SF Energy sensibili al reato di delitti contro la personalità individuale - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Categoria di reato	Processo sensibile	Tipo
Reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Approvvigionamenti di beni e servizi	STR

Si ricorda che SF energy non ha personale dipendente.

### 6.6. I Processi di SF Energy sensibili ai reati in materia di sicurezza

Categoria di reato	Processo sensibile	Tipo
Reati in materia di sicurezza	Approvvigionamento di beni e servizi	P

Si ricorda che SF energy non ha personale dipendente.

### 6.7. I Processi di SF Energy sensibili ai reati in materia ambientale

Categoria di reato	Processo sensibile	Tipo
--------------------	--------------------	------

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di <b>specie animali o vegetali selvatiche protette.</b>	Gestione degli adempimenti e delle autorizzazioni in materia ambientale	P
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	Gestione degli adempimenti e delle autorizzazioni in materia ambientale	P
<b>Scarichi di acque</b> reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarichi al suolo, sottosuolo e nelle acque sott.	Gestione degli adempimenti e delle autorizzazioni in materia ambientale	P
<b>Rifiuti.</b> Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (anche in concorso con società terze cui viene affidato il servizio)	Gestione dei rifiuti Gestione degli adempimenti e delle autorizzazioni in materia ambientale Valutazione e controllo del fornitore	P
<b>Bonifiche.</b> Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente o mancata effettuazione della comunicazione	Gestione degli adempimenti e delle autorizzazioni in materia ambientale	P
<b>Rifiuti.</b> Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (anche in concorso con società terze cui viene affidato il servizio)	Gestione dei rifiuti Gestione degli adempimenti e delle autorizzazioni in materia ambientale Valutazione e controllo del fornitore	P
<b>Rifiuti.</b> Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Gestione dei rifiuti Gestione degli adempimenti e delle autorizzazioni in materia ambientale	P
<b>Rifiuti.</b> Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Moviment.	Gestione dei rifiuti Gestione degli adempimenti e delle autorizzazioni in materia ambientale	P
<b>Inquinamento ambientale</b>	Gestione degli adempimenti e delle autorizzazioni in materia ambientale	P
<b>Disastro ambientale</b>	Gestione degli adempimenti e delle autorizzazioni in materia ambientale Gestione della sicurezza dell'impianto	P
<b>Delitti colposi contro l'ambiente</b>	Gestione degli adempimenti e delle autorizzazioni in materia ambientale Gestione della sicurezza dell'impianto	P
<b>Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività</b>	Gestione dei rifiuti Gestione degli adempimenti e delle autorizzazioni in materia ambientale Valutazione e controllo del fornitore	P

**6.8. I processi di SF Energy sensibili al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

Categoria di reato	Processo sensibile	Tipo
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali	P

**6.9. I processi di SF Energy sensibili al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

Categoria di reato	Processo sensibile	Tipo
Impiego cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare	Approvvigionamento di beni e servizi	P
	Assunzione del personale	P

**6.10. I processi di SF Energy sensibili ai reato di abuso di mercato**

Categoria di reato	Processo sensibile	Tipo
Reati di abuso di mercato	Gestione e trattamento delle informazioni rilevanti e privilegiate con impatto sugli strumenti finanziari quotati dal Socio Dolomiti Energia Holding e dalla Società Alperia Sp. A. che controlla il Socio di SF Energy, Alperia Greenpower.;	P

**6.11. I Processi di SFE sensibili ai reati in materia di criminalità organizzata (o cosiddetti delitti associativi)**

Categoria di reato	Processo sensibile	Tipo
Delitti di criminalità organizzata anche transnazionale	Approvvigionamento di beni e servizi	P

**6.12. I Processi di SF Energy sensibili ai reati in materia di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

Categoria di reato	Processo sensibile	Tipo
Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro/beni/utilità di provenienza illecita	Approvvigionamento di beni e servizi	P
	Contratti di acquisto e vendita con Soci	P

**6.13. I processi di SF Energy sensibili al reato di auto riciclaggio**

Categoria di reato	Processo sensibile	Tipo
Autoriciclaggio	Tutti i processi sensibili ai reati presupposto 231, dalla commissione dei quali può generarsi un provento, che poi viene reimpiegato nell'attività aziendale	P / STR

	Gestione degli aspetti fiscali	P
	Rapporti con Istituti assicurativi	P

## 7. QUADRO DEI PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO E PRINCIPI CARDINE

Il presente capitolo riporta il quadro dei protocolli di prevenzione di riferimento identificato al fine di prevenire la commissione dei reati ex d.lgs. 231/01 e successive integrazioni.

Nel contesto in esame, con il termine «Protocollo» si intende un insieme di principi, situazioni, meccanismi organizzativi, operativi e di comportamento la cui corretta applicazione – anche in combinazione con altri protocolli – è tale da prevenire la commissione del reato da cui sorge la responsabilità ex 231.

Il quadro di protocolli di riferimento rappresenta il sistema di protocolli di prevenzione adottati nel Modello Organizzazione e Controllo 231 in linea con le *best practice* nazionali e internazionali in materia di sistemi di controllo interno e con le Linee Guida di Confindustria in materia di 231.

I protocolli di riferimento sono costituiti da:

- **Principi cardine** che prevedono che le posizioni aziendali, nonostante siano dotate di idonee deleghe, non possano comunque compiere alcune attività sensibili in autonomia:
  - **Divieto di stipula di contratti in autonomia**
  - **Divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia**
  - **Divieto di conferimento di contratti di consulenza o similari in autonomia**
  - **Divieto di concessione di utilità in autonomia**
  - **Divieto di assunzione di personale in autonomia**

Tali divieti si concretizzano in una serie di disposizioni aziendali finalizzate ad eliminare o comunque a rendere trasparenti e verificabili gli strumenti a disposizione dei soggetti che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione o con soggetti privati, potenzialmente utili a finanziare la commissione di reati 231, attraverso specifici meccanismi di controllo.

- **Protocolli Macro**, che riguardano il modello di governance aziendale ed impattano sul sistema di controllo interno a livello di Società, ossia sulle componenti del Modello di Organizzazione e Controllo 231 (Sistema organizzativo, Sistema dei Poteri, Codice di Comportamento, Sistema Sanzionatorio, Organismo di Vigilanza, Formazione e comunicazione);
- **Protocolli micro**, che si rivolgono a ciascun processo identificato come «sensibile» al fine di disciplinare operativamente le specifiche attività / processi sensibili. I protocolli micro a loro volta si distinguono in:
  - **Fissi**; implementati per tutti i Processi Sensibili per reati 231 (ad esclusione di quelli ambientali e in materia di sicurezza che hanno altri protocolli) svolti internamente dalla Società. Sono alla base del Modello di Organizzazione e Controllo e costituiscono le regole di base che l'azienda ha definito ed adotta per evitare, intercettare e combattere la commissione di reati rilevanti ai fini 231, in quanto da un lato definiscono le modalità operative, i criteri, le responsabilità e i poteri assegnati nello svolgimento del Processo Sensibile e dall'altro consentono la verificabilità ed il controllo dello stesso.
  - **Specifici**; ad alcuni Processi Sensibili ai reati ex. D.lgs 231/2001 e successive integrazioni, devono essere applicati dei protocolli di prevenzione specificatamente finalizzati a definire i criteri di organizzazione e controllo di tali attività; tali controlli concorrono in modo sostanziale e mirato alla prevenzione del rischio 231 specifico in ciascun ambito sensibile.



## 8. I PROTOCOLLI MACRO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Il presente Capitolo illustra i protocolli di prevenzione Macro del Modello di Organizzazione e Controllo 231 di SF Energy sviluppati in linea con i requisiti del d.lgs. 231/01 e finalizzati a costruire un contesto aziendale adeguato a prevenire la commissione dei reati definiti nel citato decreto.

### 8.1. Riepilogo contenuti protocolli di prevenzione macro in SF Energy

Di seguito viene riportata una sintesi del contenuto dei Protocolli di prevenzione Macro del Modello 231 in termini di contenuto previsto e attuazione in SF Energy.

Protocollo Macro	Obiettivo di prevenzione	Applicazione dei Protocolli Macro in SFE
<b>Codice di Comportamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Definire i principi di comportamento interni e esterni all'azienda nel rispetto di presupposti etici e legali e adeguato rispetto alle peculiarità organizzative ed operative della Società</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Codice di Comportamento di SFE</li> </ul>
<b>Sistema organizzativo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Definire l'organizzazione aziendale in modo chiaro e formalizzato in termini di:               <ul style="list-style-type: none"> <li>· Posizioni di Vertice e decisionali</li> <li>· Fornitori di service sui processi primari e di supporto</li> <li>· Referenti interni di presidio dei processi ricevuti in service</li> </ul> </li> <li>· Assicurare che l'organizzazione così definita sia punto di riferimento di tutti i sistemi aziendali (poteri, processi, sistemi informativi, etc), che sia diffuso, costantemente aggiornato, rispettato.</li> <li>· Definire il quadro degli obiettivi aziendali all'interno del quale le posizioni decisionali operano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Visura societaria (Governance, poteri)</li> <li>· Contratti con i fornitori / Soci (che contengono anche il referente interno)</li> <li>· I piani di programmazione vengono predisposti da P/ AD con il supporto del service fornitore esterno e approvati dal CdA</li> </ul>
<b>Sistema dei Poteri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Assicurare che il sistema dei poteri sia caratterizzato da coerenza delle deleghe aziendali con le responsabilità organizzative / contrattuali assegnate alle posizioni aziendali / fornitori esterni di service.</li> <li>· Assicurare che le Procure speciali siano formalizzate e giustificate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Il sistema dei poteri è costituito da:               <ul style="list-style-type: none"> <li>· poteri esterni permanenti conferiti a CdA, P, AD e procure alle Società fornitrici di service laddove necessario (es. gestione conti correnti),</li> <li>· poteri esterni speciali conferiti di volta in volta su elementi specifici e motivati con delibera del CdA.</li> </ul> </li> </ul>

<b>Sistema sanzionatorio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Un sistema di sanzioni da erogare nei confronti di dipendenti, amministratori, nonché fornitori, partner commerciali e altri collaboratori esterni che agiscono in nome e per conto della Società, in caso di violazione da parte di tali soggetti delle previsioni del Modello di Organizzazione e Controllo 231</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Delibera del CdA per sanzioni ad amministratori</li> <li>· Clausole contrattuali per fornitori e eventuali partner</li> <li>· Codice disciplinare (se e quando SFE avrà dipendenti)</li> </ul>
<b>Organismo di vigilanza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Istituzione di un organismo permanente che assicuri il monitoraggio circa l'adeguatezza e efficacia del modello 231, con adeguata autonomia di spesa per lo svolgimento dell'attività assegnata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Il CdA nomina con propria delibera adeguato Organismo di Vigilanza a composizione pluri - soggettiva, costituito da soggetti con ruoli e professionalità diverse, che soddisfi nella sua collegialità i requisiti e i compiti richiesti dal d.lgs. 231/01 (continuità d'azione, professionalità, indipendenza)</li> </ul>
<b>Formazione e comunicazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Assicurare un'attività di comunicazione sui principi e le norme comportamentali contenute nel Codice e nel Modello.</li> <li>· Assicurare iniziative di formazione ai destinatari sul contenuto e le regole del modello.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Il modello di SFE viene pubblicato sul sito internet di SF Energy affinché sia a disposizione di tutti i destinatari del Modello.</li> <li>· Una volta approvato il Modello da parte del CdA, viene inviata specifica comunicativa ai Soci e alle società / funzioni che forniscono service a SFE.</li> </ul>

## 8.2. L'Organismo di Vigilanza

### 8.2.1. Individuazione

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 6, lettera b), del D.lgs. 231/01, è istituito presso SF Energy un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito Organismo di Vigilanza, Organismo o OdV) in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza. A garanzia del principio di terzietà ed indipendenza, l'OdV è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società. Esso deve riportare direttamente al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea dei Soci.

### 8.2.2. Composizione, Nomina e Durata

I membri dell'Organismo di Vigilanza sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati, in

modo che la composizione dell'organismo sia tale da garantire i requisiti di indipendenza, professionalità e continuità d'azione previsti dal Decreto.

Il Consiglio di Amministrazione di SF Energy ha ritenuto di optare per un tipo di composizione bi-soggettiva chiamando a far parte dell'OdV un membro della funzione Internal Audit di Dolomiti Energia Holding S.p.A. e un membro della funzione Internal Audit di Alperia S.p.A., esperti nell'analisi di rischio e nei sistemi di controllo, che non intrattengono con la Società relazioni economiche tali da condizionarne l'autonomia di giudizio nei rapporti con la Società, né sono titolari – direttamente ed indirettamente – di partecipazioni azionarie tali da permettere loro di esercitarne il controllo

Tale scelta risponde all'esigenza di meglio individuare un soggetto che sia al contempo specializzato in materie connesse alla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 ed indipendente ed autonomo rispetto alla Società stessa.

Proprio con riferimento a tale ultimo requisito è importante evidenziare come, in virtù della soluzione anzidetta, i membri dell'OdV risultino dunque estranei a qualsivoglia funzione operativa.

Si ritiene che un OdV così composto possa assicurare una conoscenza approfondita delle attività effettuate dalla società e la continuità d'azione.

L'assunzione dell'incarico avverrà contestualmente alla sottoscrizione di accordo di riservatezza in merito ai contenuti relativi all'esercizio della funzione.

È garantita, in ragione delle competenze, dei ruoli e della professionalità dei componenti dell'OdV, la necessaria autonomia dell'Organismo stesso.

#### **L'OdV della Società è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione.**

L'OdV dura in carica per l'intero mandato del Consiglio di Amministrazione vigente, salvo rinnovo dell'incarico da parte del Consiglio di Amministrazione. I suoi membri possono essere revocati solo per giusta causa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione; in ogni caso il Consiglio di Amministrazione deve riferirne senza ritardo i motivi all'Assemblea dei Soci.

In caso di rinuncia o di sopravvenuta indisponibilità, morte, revoca o decadenza di uno dei componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione, alla prima riunione successiva, provvederà alla nomina del componente necessario per la reintegrazione dell'OdV. Il nuovo nominato scadrà con il componente già in carica.

#### **8.2.3. Requisiti di nomina e cause di ineleggibilità**

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- ricoprire la carica di membro con poteri esecutivi del CdA di SF Energy, nonché la carica di membro con poteri esecutivi del CdA di Società controllate o comunque collegate a SF Energy;
- essere membro o dipendente di eventuale Società di revisione di SF Energy;
- incorrere nelle circostanze di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- essere indagato e/o l'aver riportato sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444.c.p.p. e ss., con sentenza passata in giudicato,
  - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, nonché per i delitti commessi in violazione delle norme di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

fatti salvi gli effetti della riabilitazione, di cui all'art. 178 c.p., e dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, II comma, c.p.p.;

- il trovarsi in situazioni che gravemente ledono l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente dell'OdV in relazione alle attività da lui svolte.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre la sospensione di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un componente ad interim; in questo caso il Consiglio di Amministrazione deve riferirne senza ritardo all'Assemblea dei Soci.

#### **8.2.4. Riunioni, Deliberazioni e Regolamento interno**

L'OdV si doterà di un regolamento interno disciplinante le modalità operative del proprio funzionamento, nel rispetto dei seguenti principi generali:

- continuità nell'azione di controllo e verifica circa l'effettività ed adeguatezza del Modello;
- l'OdV dovrà riunirsi almeno semestralmente e redigere apposito verbale della riunione;
- le riunioni saranno valide in presenza della maggioranza dei componenti dell'Organismo.

#### **8.2.5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

L'OdV ha i seguenti compiti:

- vigilare con costanza sull'effettività del Modello, ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere dalla Società corrispondano a quanto previsto dal Modello e che i destinatari dello stesso agiscano nell'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello stesso, al fine di prevenire e rilevare l'insorgere di comportamenti anomali e/o irregolari rispetto al Modello;
- verificare nel tempo l'efficacia e l'adeguatezza del Modello, ossia della sua concreta capacità di prevenire i comportamenti illeciti del caso;
- promuovere e contribuire, in collegamento con le altre funzioni interessate, all'aggiornamento e adeguamento continuo del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso;
- vigilare sull'attuazione, effettività e adeguatezza del Codice di Comportamento secondo quanto illustrato all'interno del Codice stesso.

Da un punto di vista operativo, l'OdV ha il compito di:

- verificare la mappa dei processi sensibili, al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale, nonché ad eventuali modifiche normative. A tal fine, all'OdV devono essere segnalate le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato.

- effettuare verifiche periodiche sulla base di un programma annuale comunicato al Consiglio di Amministrazione, volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello 231 e dal Codice di Comportamento; elaborare le risultanze delle attività effettuate;
- verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello 231 nella prevenzione dei reati di cui al d.lgs. 231/01 e successive integrazioni;
- svolgere periodicamente controlli a sorpresa nei confronti dei processi aziendali identificati come sensibili ai fini della commissione di reati ex d.lgs. 231/01 e successive integrazioni;
- sulla base di tutte le verifiche citate ai punti precedenti, elaborare le risultanze delle attività effettuate e predisporre periodicamente un rapporto da presentare al Consiglio di Amministrazione, che evidenzi le problematiche riscontrate e ne individui le azioni correttive da intraprendere;
- coordinarsi con il Presidente e l'Amministratore Delegato della Società (anche attraverso riunioni debitamente verbalizzate):
  - per uno scambio di informazioni al fine di tenere aggiornati i processi a rischio reato. In particolare Presidente e Amministratore Delegato, ciascuno per l'ambito di competenza, devono comunicare all'OdV eventuali nuove circostanze che possano ampliare le aree a rischio di commissione reato di cui l'OdV non sia ancora venuto a conoscenza;
  - per tenere sotto controllo l'evoluzione dei processi a rischio al fine di realizzare un costante monitoraggio;
  - per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello 231 (definizione e implementazione di clausole contrattuali; cambiamenti organizzativi; novità normative; etc);
  - affinché vengano tempestivamente intraprese le azioni correttive necessarie per rendere il modello adeguato ed efficace;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello;
- favorire e stimolare iniziative per la formazione dei destinatari del Codice di Comportamento e del Modello 231 e per la sua comunicazione e diffusione, anche eventualmente predisponendo la documentazione a ciò necessaria;

Tutte le comunicazioni devono essere svolte per iscritto.

L'Organismo, nello svolgimento dei compiti che gli competono, potrà avvalersi, oltre che della propria struttura e di eventuali competenze a disposizione della Società, anche di eventuali consulenti esterni.

Nel complesso, l'attività di vigilanza dell'OdV deve tendere a:

1. qualora emerga che lo stato di attuazione dei protocolli identificati dal Modello per la prevenzione dei reati ex d.lgs. 231/01 e successive integrazioni, sia carente, sarà compito dell'OdV adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa condizione:
  - sollecitando i destinatari al rispetto del Modello;
  - proponendo correzioni che devono essere apportate alle prassi lavorative;
  - segnalando i casi più gravi di mancato rispetto del Modello ai rispettivi responsabili;
2. qualora, invece, dal monitoraggio, emerga che il Modello risulta attuato e rispettato ma si rilevi essere non idoneo a evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati menzionati

dal d.lgs. 231/01 e successive integrazioni, sarà ancora l'OdV a doversi attivare per sollecitarne l'aggiornamento.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'OdV ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque destinatario del Modello, a fronte di richieste da parte dell'OdV o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nello svolgimento delle attività di competenza dell'OdV.

## **8.2.6. Flussi informativi**

### **8.2.6.1. Comunicazione dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Societari**

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea dei soci.

Sono previsti i seguenti flussi informativi dall'OdV.

- Annualmente l'OdV presenta al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea dei soci una relazione scritta che evidenzia:
  - quanto emerso dall'attività svolta dall'OdV nell'arco dell'anno nell'adempimento dei propri compiti ;
  - il piano delle attività che intende svolgere nell'anno successivo;
  - eventuali modifiche normative in materia di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e successive integrazioni;
  - l'eventuale necessità di aggiornamento e/o modifiche da apportare al Modello;
  - il rendiconto relativo alle modalità di impiego delle risorse finanziarie costituenti il budget in dotazione all'OdV.
- In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione in merito a:
  - gravi violazioni al Modello individuate durante lo svolgimento delle verifiche;
  - eventuali problematiche significative scaturite dall'attività.

Gli incontri tra l'OdV e il Consiglio di Amministrazione devono essere documentati per iscritto mediante redazione di appositi verbali.

Si prevede, inoltre che in caso di violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa immediatamente tutti gli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari e assume i provvedimenti opportuni.

### **8.2.6.2. Comunicazione dell'Organismo di Vigilanza**

L'OdV può inoltre, valutando le circostanze:

- comunicare per iscritto i risultati dei propri accertamenti ai referenti competenti. In tal caso, sarà necessario che l'OdV ottenga dai referenti dei medesimi processi un piano delle azioni con relativa tempistica in ordine alle attività da migliorare, nonché le specifiche delle modifiche che saranno attuate;
- segnalare agli organi aziendali / funzioni competenti per iscritto eventuali comportamenti / azioni non in linea con il Modello 231 e con le procedure aziendali relative, al fine di:

- fornire adeguata informativa agli organi / funzioni aziendali competenti sulle violazioni riscontrate affinché possano valutare l'eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari
- evitare il ripetersi dell'accaduto.

Tali segnalazioni devono essere comunicate il prima possibile dall'OdV al Consiglio di Amministrazione affinché assicurino il supporto delle strutture aziendali idonee nelle attività di accertamento e di attuazione delle misure correttive.

### **8.2.6.3. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza deve obbligatoriamente essere informato mediante apposite segnalazioni da parte dei destinatari del Modello in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di SF Energy ai sensi del d.lgs. 231/2001 e successive integrazioni.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto previsto nel codice disciplinare.

Nessun tipo di ritorsione può essere posta in essere a seguito e/o a causa della segnalazione, anche qualora quest'ultima si rivelasse infondata, fatta salva l'ipotesi di dolo.

L'Organismo di Vigilanza si adopera affinché coloro che hanno effettuato le segnalazioni non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la adeguata riservatezza di tali soggetti (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza:

- **i seguenti flussi informativi generali:**

- le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a presunte violazioni del Modello ed alle eventuali azioni disciplinari intraprese da parte di SF Energy, compresi le archiviazioni di tali procedimenti, con le relative motivazioni;
- qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività d'impresa;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati compiuti nell'esercizio dell'attività aziendale;
- richieste di assistenza legale inoltrate da Amministratori, nei confronti dei quali la Magistratura proceda per reati compiuti nell'esercizio dell'attività aziendale;
- relazioni interne dalle quali emergano eventuali responsabilità per reati compiuti nell'esercizio dell'attività aziendale;
- informazioni circa eventi organizzativi e / o operativi e / o di investimenti di rilievo che possono impattare sull'idoneità del modello 231;
- su richiesta, copia dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione;
- con riferimento ai contatti con la PA, il Presidente e l'Amministratore Delegato di SFE assicurano la redazione di un documento che tenga traccia dell'andamento delle operazioni con la PA, a disposizione dell'OdV.
- informazioni tempestive relative a infortuni e presunti reati ambientali relativi agli impianti della Società.

- **i seguenti flussi informativi specifici:**

- Il referente il fornitore di service a SF Energy deve inviare semestralmente un flusso informativo per l'ambito di competenza. Con riferimento alle attività relative ai processi sensibili ai reati in materia di sicurezza e ambiente nell'ambito della gestione tecnica ordinaria, il flusso perviene da HDE.
- In particolare il service relativo al controlling invia un report di controllo di gestione mensile e uno trimestrale;
- Il Presidente e l'Amministratore Delegato di SF Energy inviano periodicamente un flusso informativo all'Organismo di Vigilanza in merito alle attività sensibili svolte internamente a SFE. Con riferimento ai contatti con la PA, il Presidente e l'Amministratore Delegato di SFE assicurano la redazione di un documento che tenga traccia dell'andamento delle operazioni con la PA, a disposizione dell'OdV.

Le segnalazioni all'OdV possono essere fornite direttamente all'OdV anche utilizzando l'apposita casella di posta elettronica (ODV@sfenergy.eu). L'Organismo a sua discrezione valuterà se accogliere anche segnalazioni di natura anonima.

Inoltre dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV ogni altra informazione, di cui si è venuti a diretta conoscenza, attinente la commissione di comportamenti non in linea con il Modello.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale decisione a non procedere.

I membri dell'OdV, nonché coloro dei quali l'OdV si avvarrà per l'espletamento delle proprie funzioni (siano questi soggetti interni o esterni della Società) non potranno subire conseguenze ritorsive di alcun tipo per effetto dell'attività svolta.

#### **8.2.6.4. Canali e caratteristiche del sistema di segnalazione di violazioni e illeciti**

La legge 179/2017 ha integrato la disposizione di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/01 introducendo un nuovo comma 2-bis a mente del quale il Modello deve prevedere altresì:

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lett. a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Pertanto il presente Modello si integra delle seguenti disposizioni e strumenti:

- il Gruppo Dolomiti Energia e il Gruppo Alperia a cui appartengono i soci di SF Energy e i soggetti che erogano servizi a SF Energy si sono dotati di una procedura per la raccolta e la gestione delle segnalazioni e mettono a disposizione i rispettivi canali informatizzati per la raccolta delle segnalazioni che garantiscono riservatezza nelle attività di raccolta e gestione della segnalazione;
- i dipendenti utilizzeranno la procedura e il canale informatizzato del Gruppo di appartenenza. Sarà onere degli Organismi di Vigilanza delle Società di appartenenza del dipendente informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di SF Energy



- il sistema sanzionatorio aziendale delle Società di appartenenza del dipendente delle funzioni che erogano service a SF Energy è stato integrato con specifiche sanzioni ai soggetti che a) effettuano atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; b) violano le misure di tutela del segnalante, c) effettuano con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

### **8.2.7. Raccolta e conservazione delle informazioni**

Ogni informazione, segnalazione, reportistica previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo.

Il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni è tutelato ai sensi della legge vigente e delle procedure aziendali in materia di privacy.

La documentazione raccolta e conservata dall'Organismo di Vigilanza nell'esecuzione della sua attività verrà conservata in esecuzione di obblighi di legge e disposizioni vigenti, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere e/o difendere i diritti e/o legittimi interessi della Società o di terzi, anche in caso di reclami, contenziosi o precontenziosi.

### **8.2.8. Autonomia operativa e finanziaria**

Al fine di dotare di effettiva autonomia e capacità l'OdV, SF Energy ha previsto che nel Modello di Organizzazione e Controllo 231 sia specificato che:

- le attività poste in essere dall'OdV non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fatte salve le valutazioni e le deliberazioni eventualmente assunte dall'Assemblea dei soci;
- l'OdV, anche demandando strutture interne, abbia libero accesso presso tutte le funzioni aziendali senza necessità di ottenere ogni volta alcun consenso, al fine di ottenere, ricevere o raccogliere informazioni o dati utili per lo svolgimento delle proprie attività.

In sede di definizione del budget aziendale, il Consiglio di Amministrazione deve approvare una dotazione iniziale di risorse finanziarie, proposta dall'OdV stesso, della quale l'OdV dovrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti cui è tenuto (consulenze specialistiche, trasferte, ecc) e di cui dovrà presentare rendiconto dettagliato in occasione del report annuale al Consiglio di Amministrazione. Per il primo anno di funzionamento dell'Organismo è demandato al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare la dotazione di risorse finanziarie, fatto salvo il potere dell'Organismo di Vigilanza di chiedere - motivandola - un'integrazione.

### **8.2.9. Retribuzione dei componenti dell'OdV**

Il Consiglio di Amministrazione può riconoscere emolumenti ai componenti dell'OdV. Ove riconosciuti, tali emolumenti devono essere stabiliti nell'atto di nomina o con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione.

## **8.3. Il Codice di comportamento**

Tutte le attività di SF Energy devono essere svolte secondo principi etici e comportamentali adeguati e rispettosi della normativa in materia di responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/01.

Al fine di dare concretezza e continuità a tale assunto e garantire il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Società, quest'ultima si è dotata di un proprio Codice di Comportamento che ha l'obiettivo di identificare e diffondere i principi etici ed i criteri di comportamento che devono essere osservati nello svolgimento delle attività aziendali, istituendo meccanismi finalizzati alla loro attuazione e rispetto.

Le disposizioni del Codice sono vincolanti per i comportamenti di tutti i destinatari del Modello indipendentemente dal rapporto giuridico sottostante. Tali soggetti sono obbligati al rispetto delle disposizioni del Modello 231 e dei principi etici di riferimento e delle norme di comportamento stabiliti nel citato Codice. Le eventuali violazioni sono punite con le sanzioni indicate nel sistema sanzionatorio.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sull'attuazione del Modello 231 e quindi del Codice di Comportamento, sulla loro effettività, adeguatezza e capacità di mantenere nel tempo i requisiti di funzionalità ed efficacia richiesti dalla legge.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, il Codice di Comportamento può essere modificato e integrato, anche sulla base dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza.

In estrema sintesi, il Codice di Comportamento stabilisce che:

- SF Energy ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui esso opera;
- SF Energy ha come principio imprescindibile il rispetto per la sicurezza e la salute dei lavoratori che operano per il fine aziendale e il rispetto per l'ambiente;
- ogni operazione e transazione di SF Energy, deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- relativamente ai rapporti con soggetti terzi devono essere adottati principi etici di base, quali onestà, diligenza nell'espletamento delle funzioni di competenza e assenza di conflitti di interesse.

Per la trattazione completa del Codice di Comportamento si rinvia al documento integrale "Codice di Comportamento".

#### **8.4. Il sistema sanzionatorio**

Ai sensi dell'art. 6, primo comma, lett. e) del D.Lgs. 231/2001, il Modello di Organizzazione e Controllo 231 deve *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello."*

Al fine di soddisfare il requisito richiesto dal d.lgs. 231/01 pertanto, il Sistema sanzionatorio aziendale prevede sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole e dei principi stabiliti nell'ambito del Modello di Organizzazione e Controllo 231.

Conseguentemente, con lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso e al contempo l'efficacia dell'azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza, il Sistema Sanzionatorio aziendale è stato così strutturato:

- Sono previste specifiche sanzioni per l'inosservanza da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione del Modello 231.
- Sono previste negli accordi con i fornitori, partner o altri o collaboratori esterni che agiscono in nome e per conto della società, specifiche clausole contrattuali applicabili nei casi di violazione del Modello 231.

Si ritiene qui necessario precisare che qualora la Società assuma personale dipendente, verranno introdotte nel Codice disciplinare aziendale le misure disciplinari connesse alla violazione del modello.

**L'applicazione delle sanzioni presuppone la violazione delle regole del Modello di Organizzazione e Controllo 231, indipendentemente dall'effettiva commissione di un reato implicante la responsabilità della Società.**

L'applicazione del sistema è autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito del procedimento penale eventualmente avviato presso l'Autorità giudiziaria competente.

#### **8.4.1. Sistema sanzionatorio per gli Amministratori**

Allo scopo di garantire l'effettività del Modello 231, anche nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sono state adottate specifiche sanzioni comminabili nei confronti di tali soggetti in caso di violazione, da parte degli stessi, delle regole e dei principi stabiliti nell'ambito del Modello di Organizzazione e Controllo 231, con particolare riferimento alle norme contenute nel Codice di Comportamento, nel Sistema dei Poteri e nei Protocolli di Prevenzione adottati e agli obblighi di comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

I casi di violazione delle norme del presente Modello in materia di protocolli per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e prevenzione infortuni saranno ritenuti di particolare gravità ai fini della determinazione delle sanzioni e provvedimenti.

In particolare, in linea con la L. 179/2017 in materia di segnalazioni sono previste sanzioni in capo ai soggetti che a) effettuano atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; b) violano le misure di tutela del segnalante, c) effettuano con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Per le modalità di accertamento della violazione e dell'erogazione della sanzione si rinvia alle specifiche delibere del Consiglio di Amministrazione.

#### **8.4.2. Sistema sanzionatorio per fornitori, partner ed altri collaboratori esterni che agiscono in nome e per conto di SF Energy**

Allo scopo di garantire l'effettività del Modello 231, anche nei confronti dei fornitori, partner ed altri collaboratori esterni che agiscono in nome e per conto di SF Energy, viene prevista una clausola contrattuale - da inserire nel contratto di riferimento - che stabilisce l'obbligo, con relativa sanzione, di attenersi alle regole di condotta del Codice di Comportamento e del Modello 231 di SF Energy.

I casi di violazione delle norme del presente Modello in materia di protocolli per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e prevenzione infortuni saranno ritenuti di particolare gravità ai fini della determinazione delle sanzioni e provvedimenti come stabilito nel contratto e dalle disposizioni di legge e contrattuali applicabili.

In particolare, in linea con la L. 179/2017 in materia di segnalazioni sono previste specifiche sanzioni in capo ai soggetti che a) effettuano atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; b) violano le misure di tutela del segnalante, c) effettuano con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

### **8.5. Altri flussi informativi previsti dal Modello**

Ad integrazione dei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza previsti nel capitolo ad esso dedicato, in questo capitolo riportiamo alcuni ulteriori flussi informativi previsti dal Modello nei confronti di altri organi e posizioni aziendali che contribuiscono all'efficacia e adeguatezza del Modello 231.

#### **Verso l'Assemblea dei Soci**

- Segnalazioni tempestive da parte del CdA , del Collegio Sindacale o dell'Organismo di Vigilanza

#### **Verso il Consiglio di Amministrazione e Collegio sindacale**

- Segnalazioni tempestive da parte dell'Organismo di Vigilanza
- Flussi semestrali dai fornitori di service verso SF Energy
- Report di controllo di gestione trimestrale da parte del Presidente e AD di SF Energy
- Informativa semestrale circa lo stato dei sistemi di gestione della sicurezza e dell'ambiente con riferimento alle rispettive certificazioni
- Informativa annuale su polizze assicurative

#### **Verso Presidente e Amministratore Delegato**

- Il referente il fornitore di service a SFE invia semestralmente all'OdV e al Referente per il presidio interno della Società (AD) un flusso informativo per l'ambito di competenza. Con riferimento alle attività relative ai processi sensibili ai reati in materia di sicurezza e ambiente nell'ambito della gestione tecnica ordinaria, il flusso perviene da HDE.
- In particolare il service relativo al controlling invia un report di controllo di gestione mensile e uno trimestrale all'OdV, al Presidente e all'AD di SFE

#### **Verso i Destinatari del Modello**

- Comunicazioni circa aggiornamenti del Codice di Comportamento e del Modello 231
- (Ai referenti oggetto di audit) Risultanze attività di verifica da parte dell'Organismo di Vigilanza

### **8.6. Formazione e comunicazione**

SF Energy si impegna a promuovere e dare ampio spazio ai temi legati all'area etico / comportamentale ed alla prevenzione delle irregolarità.

In questo contesto viene data ampia divulgazione dei principi contenuti nel Modello 231, affinché ciascun destinatario del Modello di SF Energy ne conosca e comprenda i contenuti.

Il Modello 231, nelle sue varie componenti, è comunicato formalmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il sito internet di SF Energy , a tutti i destinatari del Modello 231, inclusi i referenti delle Società che service a SF Energy. I principi e i contenuti del Modello sono divulgati mediante sezioni informative e formative a cui è posto l'obbligo di partecipazione. La struttura dei momenti formativi è definita dal Presidente e Amministratore Delegato in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza.

Si ritiene qui necessario precisare che qualora la società assuma personale dipendente, verranno definite iniziative di formazione / informazione mirata a partecipazione obbligatoria, in particolare per i dipendenti coinvolti nei processi sensibili, al fine di divulgare e di favorire la comprensione dei principi e dei contenuti del Modello 231 e delle procedure collegate.

## **9. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE MICRO**

Il presente capitolo riporta per ciascun processo sensibile, il quadro dei protocolli di prevenzione micro di riferimento finalizzati a prevenire la commissione dei reati menzionati

nell'ambito dei processi sensibili, siano essi svolti in service dai Soci o svolti internamente alla Società.

I processi ed i relativi protocolli identificati in questo capitolo, sono oggetto di monitoraggio di linea da parte del Presidente e dell'Amministratore Delegato ciascuno per gli ambiti di competenza e di monitoraggio indipendente da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il presente capitolo si compone di due sezioni:

- le categorie di protocolli utilizzati; si tratta di una premessa esplicativa di tipo metodologico;
- una serie di paragrafi ciascuno dedicato ad un processo sensibile.

## 9.1. Categorie di protocolli

Il sistema di protocolli di riferimento micro si articola nelle seguenti categorie.

### 9.1.1. Protocolli fissi

I protocolli fissi sono implementati per tutti i Processi Sensibili per reati 231 (ad esclusione di quelli ambientali e in materia di sicurezza che hanno altri protocolli) svolti internamente dalla Società. Sono alla base del Modello di Organizzazione e Controllo e costituiscono le regole di base che l'azienda ha definito ed adotta per evitare, intercettare e combattere la commissione di reati rilevanti ai fini 231, in quanto da un lato definiscono le modalità operative, i criteri, le responsabilità e i poteri assegnati nello svolgimento del Processo Sensibile e dall'altro consentono la verificabilità ed il controllo del dello stesso.

Consistono in:

- **Separazione delle attività** – il principio di base è che un intero processo aziendale non debba essere gestito in autonomia da un'unica funzione / posizione aziendale; pertanto le disposizioni aziendali devono prevedere il coinvolgimento di almeno due posizioni / funzioni nella gestione delle attività del processo.
- **Poteri di firma e poteri autorizzativi** – devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi da esercitare verso terzi esterni all'azienda e/o internamente all'azienda, in coerenza con le responsabilità organizzative.
- **Tracciabilità e trasparenza del processo** – le operazioni aziendali, in particolare negli ambiti qui definiti sensibili, devono essere regolate da criteri di trasparenza; devono essere adeguatamente tracciate in termini di contenuto e di soggetti / posizioni coinvolti; eventuali dati e calcoli devono poter essere ricostruibili e verificabili;
- **Disposizioni aziendali di riferimento per la gestione del processo** – il processo sensibile deve trovare regolamentazione a livello di modalità tecnico-operative nei Protocolli di Prevenzione riportati nel proseguo del presente capitolo 9;
- **Reporting** – il processo sensibile deve essere supportato da adeguata reportistica a disposizione di Consiglio di Amministrazione, Presidente e Amministratore Delegato e dell'Organismo di vigilanza per le rispettive attività di controllo.
- **Sistema informativo utilizzato per la gestione del processo** – il sistema informativo utilizzato per la gestione del processo sensibile deve recepire le disposizioni aziendali e disporre di profili di accesso disegnati e blindati sulle competenze / responsabilità organizzative delle funzioni / utenti aziendali; devono inoltre essere previste attività di monitoraggio periodico sugli accessi e sulle modalità di utilizzo dei sistemi da parte delle diverse funzioni aziendali.

### 9.1.2. Protocolli specifici

Ad alcuni Processi Sensibili ai reati 231, devono essere applicati dei Protocolli di prevenzione cd specifici ossia specificatamente finalizzati a definire criteri di organizzazione e controllo di tali processi concorrendo in modo sostanziale e mirato alla prevenzione del rischio 231 specifico in ciascun ambito sensibile.

### 9.2. Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile **Contatti con soggetti pubblici / Organismi di Vigilanza in occasione di verifiche, ispezioni, controlli e nella gestione di adempimenti**

- Applicazione al fornitore di adeguata clausola contrattuale ambito 231: negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.
- Individuazione di un referente interno alla Società per ciascun processo sensibile: SF Energy individua un referente interno con l'incarico di presidiare l'erogazione della prestazione da parte del fornitore in linea con le condizioni contrattuali (Referente per presidio) anche attraverso i seguenti strumenti:
  - mensilmente il servizio di Controller di Alperia fornisce a P e AD di SFE un report di controllo di gestione;
  - annualmente è definito un piano di Audit congiunto tra i Soci;
  - semestralmente il referente il fornitore di service invia a P e AD di SFE un flusso informativo per l'ambito di competenza.

Con riferimento agli investimenti extra gestione tecnica ordinaria, il referente per il controllo è l'Amministratore Delegato di SFE. Il Socio incaricato dell'esecuzione dell'investimento relazionerà semestralmente all'AD SFE circa l'andamento delle operazioni.

Il referente interno per il presidio di SFE può ricorrere a un supporto esterno per lo svolgimento di tale incarico.

- Applicazione dei Protocolli di prevenzione indicati nei Modelli 231 dei Fornitori: il fornitore di service ha dichiarato di aver adottato un proprio modello 231 e ne assicura l'applicazione anche quando opera in nome e per conto di SF Energy.
- Flusso informativo semestrale specifico per ciascun processo / area da fornitore a Organismo di Vigilanza e a Referente per il presidio della Società: il referente del fornitore per lo specifico processo fornito in service deve produrre e inviare un flusso informativo circa l'attività svolta per conto di SF Energy evidenziando anche eventuali novità organizzative e operative che possano impattare sul Modello 231 di SF Energy e eventuali anomalie o deroghe rispetto al Modello 231 adottato, riscontrate nell'attività svolta.
- Verifica da parte dell'Odv su un campione di operazioni: ciascun fornitore di service garantisce disponibilità e collaborazione all'Organismo di Vigilanza di SF Energy nello svolgimento da parte di quest'ultimo di verifiche su un campione di operazioni relative a SF Energy.

### 9.3. Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile **Contatti con PAB-PAT-altri enti per la definizione dei canoni e altri elementi legati alla concessione**

- Segregazione delle attività: al processo devono partecipare almeno due posizioni in fase di negoziazione e stipula.
- Poteri di firma /autorizzativi: nello svolgimento del processo devono essere rispettate le deleghe conferite.
- Tracciabilità e trasparenza del processo: il processo di negoziazione e stipula deve essere adeguatamente tracciato all'interno di una scheda specifica per l'operazione che riporti le fasi dell'accordo, le posizioni che vi hanno partecipato e eventuali decisioni significative; l'accordo deve essere redatto per iscritto; deve essere garantita trasparenza e tracciabilità circa l'effettiva erogazione della prestazione oggetto dell' accordo.
- Disposizioni aziendali di riferimento per la gestione del processo: il processo deve essere condotto in linea con il Codice di Comportamento e con il Modello 231 della Società e in particolare con il presente Protocollo di Prevenzione
- Reporting: l'operazione stipulata deve essere oggetto di adeguata informativa nei confronti del Cda e dell'Odv con indicazione di controparte, oggetto, importo, validità dell'accordo.
- Sistema informativo per gestione del processo: ogni operazione che determina una movimentazione delle risorse aziendali deve essere adeguatamente registrata sui sistemi informativi di riferimento.
- Congruità del prezzo: il prezzo dell'accordo deve essere ispirato a valori di mercato e / o commisurato alla natura e alle caratteristiche dell'operazione.

### 9.4. Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile **Accordi commerciali con soggetti pubblici (incluse gare per concessioni)**

- Segregazione delle attività: al processo devono partecipare almeno due posizioni in fase di negoziazione e stipula.
- Poteri di firma /autorizzativi: nello svolgimento del processo devono essere rispettate le deleghe conferite.
- Tracciabilità e trasparenza del processo: il processo di negoziazione e stipula deve essere adeguatamente tracciato all'interno di una scheda specifica per l'operazione che riporti le fasi dell'accordo, le posizioni che vi hanno partecipato e eventuali decisioni significative; l'accordo deve essere redatto per iscritto; deve essere garantita trasparenza e tracciabilità circa l'effettiva erogazione della prestazione oggetto dell' accordo.
- Disposizioni aziendali di riferimento per la gestione del processo: il processo deve essere condotto in linea con il Codice di Comportamento e con il Modello 231 della Società e in particolare con il presente Protocollo di Prevenzione
- Reporting: l'operazione stipulata deve essere oggetto di adeguata informativa nei confronti del Cda e dell'Odv con indicazione di controparte, oggetto, importo, validità dell'accordo.
- Sistema informativo per gestione del processo: ogni operazione che determina una movimentazione delle risorse aziendali deve essere adeguatamente registrata sui sistemi informativi di riferimento.
- Congruità del prezzo: il prezzo dell'accordo deve essere ispirato a valori di mercato e / o commisurato alla natura e alle caratteristiche dell'operazione.

## 9.5. Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile **Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici**

Se svolto internamente nell'ambito degli investimenti:

- Segregazione delle attività: al processo devono partecipare almeno due posizioni.
- Poteri di firma /autorizzativi: nello svolgimento del processo devono essere rispettate le deleghe conferite.
- Tracciabilità e trasparenza del processo: il processo deve essere adeguatamente tracciato in termini di a) progetto da sottoporre a finanziamento, b) finanziamento deliberato, c) documentazione di esecuzione effettiva lavori, d) importi incassati, e) evidenza che il progetto sia stato realizzato.
- Disposizioni aziendali di riferimento per la gestione del processo: il processo deve essere condotto in linea con il Codice di Comportamento e con il Modello 231 della Società e in particolare con il presente Protocollo di Prevenzione
- Reporting: l'elenco dei finanziamenti ottenuti dalla Società deve essere a disposizione del Cda e dell'Odv.
- Sistema informativo per gestione del processo: ogni operazione che determina una movimentazione delle risorse aziendali deve essere adeguatamente registrata sui sistemi informativi di riferimento.

Se svolto esternamente nell'ambito della gestione tecnica ordinaria:

- Applicazione al fornitore di adeguata clausola contrattuale ambito 231: negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.
- Individuazione di un referente interno alla Società per ciascun processo sensibile: SF Energy individua un referente interno con l'incarico di presidiare l'erogazione della prestazione da parte del fornitore in linea con le condizioni contrattuali (Referente per presidio) anche attraverso i seguenti strumenti:
  - mensilmente il servizio di Controller di Alperia fornisce a P e AD di SFE un report di controllo di gestione;
  - annualmente è definito un piano di Audit congiunto tra i Soci;
  - semestralmente il referente il fornitore di service invia a P e AD di SFE un flusso informativo per l'ambito di competenza.

Con riferimento agli investimenti extra gestione tecnica ordinaria, il referente per il controllo è l'Amministratore Delegato di SFE. Il Socio incaricato dell'esecuzione dell'investimento relazionerà semestralmente all'AD SFE circa l'andamento delle operazioni.

Il referente interno per il presidio di SFE può ricorrere a un supporto esterno per lo svolgimento di tale incarico.

- Applicazione dei Protocolli di prevenzione indicati nei Modelli 231 dei Fornitori: il fornitore di service ha dichiarato di aver adottato un proprio modello 231 e ne assicura l'applicazione anche quando opera in nome e per conto di SF Energy.
- Flusso informativo semestrale specifico per ciascun processo / area da fornitore a Organismo di Vigilanza e a Referente per presidio della Società: il referente del



fornitore per lo specifico processo fornito in service deve produrre e inviare un flusso informativo circa l'attività svolta per conto di SF Energy evidenziando anche eventuali novità organizzative e operative che possano impattare sul Modello 231 di SF Energy e eventuali anomalie o deroghe rispetto al Modello 231 adottato, riscontrate nell'attività svolta.

- Verifica da parte dell'Odv su un campione di operazioni: ciascun fornitore di service garantisce disponibilità e collaborazione all'Organismo di Vigilanza di SF Energy nello svolgimento da parte di quest'ultimo di verifiche su un campione di operazioni relative a SF Energy.

## **9.6. Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile **Rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali****

Se svolto internamente:

- Segregazione delle attività: al processo devono partecipare almeno due posizioni.
- Poteri di firma /autorizzativi: nello svolgimento del processo devono essere rispettate le deleghe conferite.
- Tracciabilità e trasparenza del processo: il processo deve essere adeguatamente tracciato in termini di a) richiesta inviata a PA con allegata la documentazione; b) traccia di eventuali prescrizioni date dal soggetto pubblico con evidenza che la società ha adempiuto a tali richieste; c) risposta della PA (autorizzazione ottenuta oppure motivazioni per mancato rilascio); d) eventuali pagamenti verso la PA.
- Disposizioni aziendali di riferimento per la gestione del processo: il processo deve essere condotto in linea con il Codice di Comportamento e con il Modello 231 della Società e in particolare con il presente Protocollo di Prevenzione
- Reporting: l'elenco delle autorizzazioni richieste dalla Società deve essere a disposizione del Cda e dell'Odv.
- Sistema informativo per gestione del processo: ogni operazione che determina una movimentazione delle risorse aziendali deve essere adeguatamente registrata sui sistemi informativi di riferimento.

Se svolto esternamente nell'ambito della gestione tecnica ordinaria:

- Applicazione al fornitore di adeguata clausola contrattuale ambito 231: negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.
- Individuazione di un referente interno alla Società per ciascun processo sensibile: SF Energy individua un referente interno con l'incarico di presidiare l'erogazione della prestazione da parte del fornitore in linea con le condizioni contrattuali (Referente per presidio) anche attraverso i seguenti strumenti:
  - mensilmente il servizio di Controller di Alperia fornisce a P e AD di SFE un report di controllo di gestione;
  - annualmente è definito un piano di Audit congiunto tra i Soci;
  - semestralmente il referente il fornitore di service invia a P e AD di SFE un flusso informativo per l'ambito di competenza.

Con riferimento agli investimenti extra gestione tecnica ordinaria, il referente per il controllo è l'Amministratore Delegato di SFE. Il Socio incaricato dell'esecuzione

dell'investimento relazionerà semestralmente all'AD SFE circa l'andamento delle operazioni.

Il referente interno per il presidio di SFE può ricorrere a un supporto esterno per lo svolgimento di tale incarico.

- Applicazione dei Protocolli di prevenzione indicati nei Modelli 231 dei Fornitori: il fornitore di service ha dichiarato di aver adottato un proprio modello 231 e ne assicura l'applicazione anche quando opera in nome e per conto di SF Energy.
- Flusso informativo semestrale specifico per ciascun processo / area da fornitore a Organismo di Vigilanza e a Referente per presidio della Società: il referente del fornitore per lo specifico processo fornito in service deve produrre e inviare un flusso informativo circa l'attività svolta per conto di SF Energy evidenziando anche eventuali novità organizzative e operative che possano impattare sul Modello 231 di SF Energy e eventuali anomalie o deroghe rispetto al Modello 231 adottato, riscontrate nell'attività svolta.
- Verifica da parte dell'Odv su un campione di operazioni: ciascun fornitore di service garantisce disponibilità e collaborazione all'Organismo di Vigilanza di SF Energy nello svolgimento da parte di quest'ultimo di verifiche su un campione di operazioni relative a SF Energy.

#### **9.7. Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile Utilizzo degli strumenti informatici aziendali e dei relativi applicativi**

- Applicazione al fornitore di adeguata clausola contrattuale ambito 231: negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.
- Individuazione di un referente interno alla Società per ciascun processo sensibile: SF Energy individua un referente interno con l'incarico di presidiare l'erogazione della prestazione da parte del fornitore in linea con le condizioni contrattuali (Referente per presidio) anche attraverso i seguenti strumenti:
  - mensilmente il servizio di Controller di Alperia fornisce a P e AD di SFE un report di controllo di gestione;
  - annualmente è definito un piano di Audit congiunto tra i Soci;
  - semestralmente il referente il fornitore di service invia a P e AD di SFE un flusso informativo per l'ambito di competenza.

Con riferimento agli investimenti extra gestione tecnica ordinaria, il referente per il controllo è l'Amministratore Delegato di SFE. Il Socio incaricato dell'esecuzione dell'investimento relazionerà semestralmente all'AD SFE circa l'andamento delle operazioni.

Il referente interno per il presidio di SFE può ricorrere a un supporto esterno per lo svolgimento di tale incarico.

- Applicazione dei Protocolli di prevenzione indicati nei Modelli 231 dei Fornitori: il fornitore di service ha dichiarato di aver adottato un proprio modello 231 e ne assicura l'applicazione anche quando opera in nome e per conto di SF Energy.
- Flusso informativo semestrale specifico per ciascun processo / area da fornitore a Organismo di Vigilanza e a Referente per presidio della Società: il referente del fornitore per lo specifico processo fornito in service deve produrre e inviare un flusso informativo circa l'attività svolta per conto di SF Energy evidenziando anche eventuali novità organizzative e operative che possano impattare sul Modello 231 di SF Energy

e eventuali anomalie o deroghe rispetto al Modello 231 adottato, riscontrate nell'attività svolta.

- Verifica da parte dell'Odv su un campione di operazioni: ciascun fornitore di service garantisce disponibilità e collaborazione all'Organismo di Vigilanza di SF Energy nello svolgimento da parte di quest'ultimo di verifiche su un campione di operazioni relative a SF Energy.

## 9.8. Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile **Approvvigionamento di beni e servizi**

Se svolto internamente nell'ambito degli investimenti:

- Segregazione delle attività: al processo devono partecipare almeno due posizioni. In particolare sono previste le seguenti fasi in carico alle rispettive posizioni / organi / referenti: delibera del CdA di approvazione dell'investimento, specifiche tecniche per l'appalto a cura dell'AD di SFE o comunque in linea con delibera del CdA, gestione del sourcing a cura del Socio/ fornitore esterno incaricato, stipula dell'appalto in linea con la delibera del CdA, consuntivazione della prestazione a cura dell'AD di SFE o comunque in linea con delibera del CdA, gestione dei pagamenti a cura del Socio/ fornitore esterno incaricato.
- Poteri di firma /autorizzativi: nello svolgimento del processo devono essere rispettate le deleghe conferite.
- Tracciabilità e trasparenza del processo: il processo deve essere adeguatamente tracciato in termini di a) delibera del CdA di approvazione dell'investimento, b) specifiche tecniche, c) preventivo per l'attività di sourcing, d) documenti che tracciano il sourcing, e) contratto stipulato, f) consuntivazione, g) pagamento, h) evidenza della prestazione erogata dal fornitore dell'appalto.
- Disposizioni aziendali di riferimento per la gestione del processo: il processo deve essere condotto in linea con il Codice di Comportamento e con il Modello 231 della Società e in particolare con il presente Protocollo di Prevenzione.
- Reporting: l'elenco dei contratti stipulati dalla Società deve essere a disposizione del Cda e dell'Odv.
- Sistema informativo per gestione del processo: ogni operazione che determina una movimentazione delle risorse aziendali deve essere adeguatamente registrata sui sistemi informativi di riferimento.
- Congruità del prezzo: il prezzo del contratto deve essere ispirato a valori di mercato e / o commisurato alla natura e alle caratteristiche dell'operazione.
- Applicazione al fornitore di adeguata clausola contrattuale ambito 231: negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate
- Modalità di pagamento: devono essere chiaramente identificate e formalizzate le modalità di pagamento aziendali e le regole di utilizzo degli strumenti di pagamento (carte di credito, bonifici,..). In particolare si stabilisce il divieto dell'utilizzo di contanti o di strumenti analoghi. Laddove applicabile devono essere applicate le regole di tracciabilità finanziaria previste da codice appalti (CIG, conto corrente dedicato).
- Modalità di sourcing definite: la scelta della modalità di approvvigionamento da adottare (qualifica fornitori, modalità di invito, ricorso a fornitore unico, modalità di valutazione offerte) deve essere definita ed autorizzata ad un adeguato livello

gerarchico e rispettare la normativa in materia; in particolare si stabilisce quanto segue:

- il ricorso al fornitore unico deve essere ristretto ad una casistica limitata e chiaramente individuata, adeguatamente motivato e documentato, sottoposto a idonei sistemi di controllo e sistemi autorizzativi ad un adeguato livello gerarchico;
  - il ricorso ad approvvigionamenti in condizioni di urgenza richiede la definizione chiara delle condizioni di urgenza in relazione alle quali si può commissionare direttamente la fornitura e devono essere definiti adeguati strumenti autorizzativi e di monitoraggio (report sottoposti ad adeguato livello gerarchico);
  - le principali fasi della gara (dall'apertura delle offerte fino all'aggiudicazione del contratto), devono essere tracciate e vi devono partecipare almeno due soggetti; deve inoltre esistere un modello di valutazione delle offerte (tecniche / economiche) improntato alla trasparenza e alla maggiore limitazione possibile di criteri di soggettività.
- Valutazione / controllo della controparte preliminare e in fase di contratto: prima dell'instaurazione di rapporti contrattuali con terzi, devono essere effettuate le opportune valutazioni sulla controparte con riferimento ai seguenti aspetti:
- professionalità, coerentemente alla natura e all'oggetto dell'accordo,
  - affidabilità etica, con riferimento all'eventuale esposizione della controparte a reati di natura 231.

Nel corso del rapporto contrattuale devono essere poste in essere specifiche attività di controllo che assicurino che la controparte stia operando nel rispetto dei principi 231 e secondo le regole dell'accordo definito.

Inoltre prima dell'instaurazione di rapporti contrattuali con terzi, deve essere valutata l'idoneità tecnico-professionale della controparte secondo le indicazioni dell'art.26 e del titolo IV D.Lgs. 81/08. Il Committente assume le responsabilità espressamente previste dall'art. 90 D.Lgs.81/08 in solido con l'eventuale Responsabile dei Lavori (qualora nominato). Nel corso del rapporto contrattuale devono essere poste in essere specifiche attività di controllo che assicurino che la controparte stia operando nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e secondo le regole dell'accordo definito.

- Identificazione del committente. Il committente deve essere formalizzato in via generale o nei singoli contratti.
- Clausola contrattuale su legittimità dei beni acquistati. La Società si assicura che i beni o componenti acquistati da terzi siano originali (nel senso che siano stati fabbricati e messi sul mercato dal produttore indicato come tale o da terzi legittimamente da questi autorizzati) e che siano stati acquistati, adempiendo ad ogni obbligo di legge, inclusi gli obblighi fiscali, presso il produttore stesso o presso distributori legittimamente esercenti tali attività che li abbiano regolarmente acquistati.
- Rispetto della normativa di utilizzo di forza lavoro straniera. La società si impegna a controllare il rispetto della normativa vigente in materia di utilizzo di forza lavoro straniera presso i propri fornitori e partner.
- Clausola contrattuale a prevenzione del reato di intermediazione illecita a sfruttamento del lavoro in base alla quale il fornitore deve garantire:
  - Formalizzazione del rapporto contrattuale: il Fornitore assicura la formalizzazione in appositi contratti di qualunque tipologia di rapporto di lavoro (prestazione d'opera / intellettuale, dipendenti della società, somministrazione di forza lavoro da agenzie interinali o partner commerciali).

- Applicazione ai propri lavoratori di condizioni contrattuali coerenti con la normativa di riferimento: negli accordi con i fornitori deve essere inserita una clausola secondo la quale la controparte si impegna ad applicare ai propri lavoratori condizioni contrattuali coerenti con la normativa di riferimento (es. contratti collettivi nazionali) e a rispettare le regole definite in materia di retribuzione minima, orario di lavoro, periodi di riposo, aspettativa obbligatoria, ferie.
- Clausole contrattuali specifiche. L'appaltatore deve consegnare al committente l'elenco del personale impiegato per l'esecuzione dei lavori, con indicazione anche della data di assunzione e della posizione previdenziale e assicurativa.

Se svolto esternamente nell'ambito della gestione tecnica ordinaria:

- Applicazione al fornitore di adeguata clausola contrattuale ambito 231: negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.
- Individuazione di un referente interno alla Società per ciascun processo sensibile: SF Energy individua un referente interno con l'incarico di presidiare l'erogazione della prestazione da parte del fornitore in linea con le condizioni contrattuali (Referente per presidio) anche attraverso i seguenti strumenti:
  - mensilmente il servizio di Controller di Alperia fornisce a P e AD di SFE un report di controllo di gestione;
  - annualmente è definito un piano di Audit congiunto tra i Soci;
  - semestralmente il referente il fornitore di service invia a P e AD di SFE un flusso informativo per l'ambito di competenza.

Con riferimento agli investimenti extra gestione tecnica ordinaria, il referente per il controllo è l'Amministratore Delegato di SFE. Il Socio incaricato dell'esecuzione dell'investimento relazionerà semestralmente all'AD SFE circa l'andamento delle operazioni.

Il referente interno per il presidio di SFE può ricorrere a un supporto esterno per lo svolgimento di tale incarico.

- Applicazione dei Protocolli di prevenzione indicati nei Modelli 231 dei Fornitori: il fornitore di service ha dichiarato di aver adottato un proprio modello 231 e ne assicura l'applicazione anche quando opera in nome e per conto di SF Energy.
- Flusso informativo semestrale specifico per ciascun processo / area da fornitore a Organismo di Vigilanza e a Referente per presidio della Società: il referente del fornitore per lo specifico processo fornito in service deve produrre e inviare un flusso informativo circa l'attività svolta per conto di SF Energy evidenziando anche eventuali novità organizzative e operative che possano impattare sul Modello 231 di SF Energy e eventuali anomalie o deroghe rispetto al Modello 231 adottato, riscontrate nell'attività svolta.
- Verifica da parte dell'Odv su un campione di operazioni: ciascun fornitore di service garantisce disponibilità e collaborazione all'Organismo di Vigilanza di SF Energy nello svolgimento da parte di quest'ultimo di verifiche su un campione di operazioni relative a SF Energy.
- Il fornitore, prima dell'instaurazione di rapporti contrattuali con terzi, deve valutare l'idoneità tecnico-professionale della controparte secondo le indicazioni dell'art.26 e del titolo IV D.Lgs. 81/08 e in applicazione dei requisiti per la gestione dei fornitori previsti dal sistema di gestione SGSL in conformità alla norma OHSAS 18001. Il Committente assume le responsabilità espressamente previste dall'art. 90 D.Lgs.81/08 in solido con l'eventuale Responsabile dei Lavori (qualora nominato). Nel corso del rapporto contrattuale devono essere poste in essere specifiche attività di controllo che

assicurino che la controparte stia operando nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e secondo le regole dell'accordo definito.

### 9.9. Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile **Assunzione del personale**

Attualmente la Società non ha personale dipendente e l'impostazione organizzativa non prevede piani di assunzione. Si riportano al contempo i protocolli di prevenzione da adottare qualora la Società avviasse un processo di selezione del personale.

- Segregazione delle attività: al processo devono partecipare almeno due posizioni.
- Poteri di firma /autorizzativi: nello svolgimento del processo devono essere rispettate le deleghe conferite.
- Tracciabilità e trasparenza del processo: il processo deve essere adeguatamente tracciato in termini di a) evidenza delle motivazioni dell'assunzione e dell' iter autorizzativo, b) evidenza degli elementi di valutazione, c) scelta del candidato coerenti con i requisiti richiesti.
- Disposizioni aziendali di riferimento per la gestione del processo: il processo deve essere condotto in linea con il Codice di Comportamento e con il Modello 231 della Società e in particolare con il presente Protocollo di Prevenzione.
- Reporting: l'elenco dei contratti di assunzione stipulati dalla Società deve essere a disposizione del Cda e dell'Odv.
- Sistema informativo per gestione del processo: ogni operazione che determina una movimentazione delle risorse aziendali deve essere adeguatamente registrata sui sistemi informativi di riferimento.
- Congruità del prezzo: lo stipendio previsto deve essere congruo rispetto all'incarico.
- Rispetto della normativa di utilizzo di forza lavoro straniera. La società si impegna a controllare il rispetto della normativa vigente in materia di utilizzo di forza lavoro.
- Formalizzazione del rapporto contrattuale: la Società assicura la formalizzazione in appositi contratti di qualunque tipologia di rapporto di lavoro (prestazione d'opera / intellettuale, dipendenti della società, somministrazione di forza lavoro da agenzie interinali o partner commerciali).
- Monitoraggio periodico di coerenza delle condizioni contrattuali con la normativa di riferimento e applicazione delle stesse: i contratti che regolano prestazioni lavorative devono essere coerenti con la normativa di riferimento (es. contratti collettivi nazionali); la Società assicura che vengano applicate ai propri lavoratori (anche con contratti di somministrazione) le regole definite in materia di retribuzione minima, orario di lavoro, periodi di riposo, aspettativa obbligatoria, ferie.
- Monitoraggio su congruità tra mansione e relativo inquadramento: la funzione Risorse Umane effettua attività periodiche di verifica sulla coerenza tra le mansioni svolte dai lavoratori e il livello di inquadramento.
- Sistema di gestione in materia di sicurezza ispirato alla norma OHSAS:18001: la società ha adottato un sistema gestione in materia di sicurezza ispirato alla norma OHSAS:18001 volto ad assicurare la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro.

## 9.10. Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti al reato di abuso di mercato

Per il Processo Sensibile “**Gestione e trattamento delle informazioni rilevanti e privilegiate**” si applicano i seguenti protocolli di prevenzione specifici:

- Il Socio Dolomiti Energia Holding e Alperia S.p.A., Società che controlla il Socio Alperia Greenpower, hanno adottato rispettivamente una specifica procedura che definisce ruoli, responsabilità, flussi informativi e modalità di gestione e comunicazione delle informazioni privilegiate in linea con la normativa MAR; i medesimi hanno comunicato alla partecipata SF Energy la soggezione dei Soci controllanti - anche indirettamente - alla normativa MAR ed ai rispettivi obblighi informativi e hanno condiviso con nota scritta le modalità con le quali provvederanno alla comunicazioni di eventi che riguardano la partecipata SF Energy.

## 9.11. Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile **Conferimento incarichi per consulenze, prestazioni professionali**

Se svolto internamente nell’ambito degli investimenti:

- Segregazione delle attività: al processo devono partecipare almeno due posizioni.
- Poteri di firma /autorizzativi: nello svolgimento del processo devono essere rispettate le deleghe conferite.
- Tracciabilità e trasparenza del processo: il processo deve essere adeguatamente tracciato in termini di a) eventuale delibera del CdA, b) documenti che tracciano il sourcing, c) incarico stipulato, d) consuntivazione, e) pagamento, f) evidenza della prestazione.
- Disposizioni aziendali di riferimento per la gestione del processo: il processo deve essere condotto in linea con il Codice di Comportamento e con il Modello 231 della Società e in particolare con il presente Protocollo di Prevenzione.
- Reporting: l’elenco degli incarichi stipulati dalla Società deve essere a disposizione del Cda e dell’Odv.
- Sistema informativo per gestione del processo: ogni operazione che determina una movimentazione delle risorse aziendali deve essere adeguatamente registrata sui sistemi informativi di riferimento.
- Congruità del prezzo: il prezzo dell’incarico deve essere ispirato a valori di mercato e / o commisurato alla natura e alle caratteristiche dell’operazione.
- Applicazione al fornitore di adeguata clausola contrattuale ambito 231: negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate
- Modalità di pagamento: devono essere chiaramente identificate e formalizzate le modalità di pagamento aziendali e le regole di utilizzo degli strumenti di pagamento (carte di credito, bonifici,..). In particolare si stabilisce il divieto dell’utilizzo di contanti o di strumenti analoghi.
- Modalità di sourcing definite: la scelta della modalità di assegnazione dell’incarico da adottare (qualifica fornitori, modalità di invito, ricorso a fornitore unico, modalità di

valutazione offerte) deve essere definita ed autorizzata ad un adeguato livello gerarchico e rispettare la normativa in materia; in particolare si stabilisce quanto segue:

- il ricorso al fornitore unico deve essere ristretto ad una casistica limitata e chiaramente individuata, adeguatamente motivato e documentato, sottoposto a idonei sistemi di controllo e sistemi autorizzativi ad un adeguato livello gerarchico;
  - il ricorso ad incarichi in condizioni di urgenza richiede la definizione chiara delle condizioni di urgenza in relazione alle quali si può assegnare direttamente l'incarico e devono essere definiti adeguati strumenti autorizzativi e di monitoraggio (report sottoposti ad adeguato livello gerarchico);
  - le principali fasi della gara (dall'apertura delle offerte fino all'aggiudicazione del contratto), devono essere tracciate e vi devono partecipare almeno due soggetti; deve inoltre esistere un modello di valutazione delle offerte (tecniche / economiche) improntato alla trasparenza e alla maggiore limitazione possibile di criteri di soggettività.
- Valutazione / controllo della controparte preliminare e in fase di contratto: prima dell'instaurazione di rapporti contrattuali con terzi, devono essere effettuate le opportune valutazioni sulla controparte con riferimento ai seguenti aspetti:
- professionalità, coerentemente alla natura e all'oggetto dell'accordo,
  - affidabilità etica, con riferimento all'eventuale esposizione della controparte a reati di natura 231.

Nel corso del rapporto contrattuale devono essere poste in essere specifiche attività di controllo che assicurino che la controparte stia operando nel rispetto dei principi 231 e secondo le regole dell'accordo definito.

Se svolto esternamente:

- Applicazione al fornitore di adeguata clausola contrattuale ambito 231: negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.
- Individuazione di un referente interno alla Società per ciascun processo sensibile: SF Energy individua un referente interno con l'incarico di presidiare l'erogazione della prestazione da parte del fornitore in linea con le condizioni contrattuali (Referente per presidio) anche attraverso i seguenti strumenti:
  - mensilmente il servizio di Controller di Alperia fornisce a P e AD di SFE un report di controllo di gestione;
  - annualmente è definito un piano di Audit congiunto tra i Soci;
  - semestralmente il referente il fornitore di service invia a P e AD di SFE un flusso informativo per l'ambito di competenza.

Con riferimento agli investimenti extra gestione tecnica ordinaria, il referente per il controllo è l'Amministratore Delegato di SFE. Il Socio incaricato dell'esecuzione dell'investimento relazionerà semestralmente all'AD SFE circa l'andamento delle operazioni.

Il referente interno per il presidio di SFE può ricorrere a un supporto esterno per lo svolgimento di tale incarico.

- Applicazione dei Protocolli di prevenzione indicati nei Modelli 231 dei Fornitori: il fornitore di service ha dichiarato di aver adottato un proprio modello 231 e ne assicura l'applicazione anche quando opera in nome e per conto di SF Energy.



- Flusso informativo semestrale specifico per ciascun processo / area da fornitore a Organismo di Vigilanza e a Referente per presidio della Società: il referente del fornitore per lo specifico processo fornito in service deve produrre e inviare un flusso informativo circa l'attività svolta per conto di SF Energy evidenziando anche eventuali novità organizzative e operative che possano impattare sul Modello 231 di SF Energy e eventuali anomalie o deroghe rispetto al Modello 231 adottato, riscontrate nell'attività svolta.
- Verifica da parte dell'Odv su un campione di operazioni: ciascun fornitore di service garantisce disponibilità e collaborazione all'Organismo di Vigilanza di SF Energy nello svolgimento da parte di quest'ultimo di verifiche su un campione di operazioni relative a SF Energy.

#### 9.12. Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile **Gestione dei Pagamenti**

- Applicazione al fornitore di adeguata clausola contrattuale ambito 231: negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.
- Individuazione di un referente interno alla Società per ciascun processo sensibile: SF Energy individua un referente interno con l'incarico di presidiare l'erogazione della prestazione da parte del fornitore in linea con le condizioni contrattuali (Referente per presidio) anche attraverso i seguenti strumenti:
  - mensilmente il servizio di Controller di Alperia fornisce a P e AD di SFE un report di controllo di gestione;
  - annualmente è definito un piano di Audit congiunto tra i Soci;
  - semestralmente il referente il fornitore di service invia a P e AD di SFE un flusso informativo per l'ambito di competenza.

Con riferimento agli investimenti extra gestione tecnica ordinaria, il referente per il controllo è l'Amministratore Delegato di SFE. Il Socio incaricato dell'esecuzione dell'investimento relazionerà semestralmente all'AD SFE circa l'andamento delle operazioni.

Il referente interno per il presidio di SFE può ricorrere a un supporto esterno per lo svolgimento di tale incarico.

- Applicazione dei Protocolli di prevenzione indicati nei Modelli 231 dei Fornitori: il fornitore di service ha dichiarato di aver adottato un proprio modello 231 e ne assicura l'applicazione anche quando opera in nome e per conto di SF Energy.
- Flusso informativo annuo specifico per ciascun processo/area da fornitore a Organismo di Vigilanza e a Referente per presidio della Società: il referente del fornitore per lo specifico processo fornito in service deve produrre e inviare un flusso informativo circa l'attività svolta per conto di SF Energy evidenziando in particolare novità organizzative e operative che possano impattare sul Modello 231 di SF Energy e eventuali anomalie o deroghe rispetto al Modello 231 adottato, riscontrate nell'attività svolta.
- Verifica annua da parte dell'Odv su un campione di operazioni: ciascun fornitore di service garantisce disponibilità e collaborazione all'Organismo di Vigilanza di SF Energy nello svolgimento da parte di quest'ultimo di verifiche su un campione di operazioni relative a SF Energy.

### 9.13. Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile **Spese di rappresentanza**

- Poteri di firma /autorizzativi: nello svolgimento del processo devono essere rispettate le deleghe conferite.
- Tracciabilità e trasparenza del processo: il processo deve essere adeguatamente tracciato in termini di a) giustificativi per le spese sostenute con indicazione del beneficiario.
- Disposizioni aziendali di riferimento per la gestione del processo: il processo deve essere condotto in linea con il Codice di Comportamento e con il Modello 231 della Società e in particolare con il presente Protocollo di Prevenzione.
- Reporting: l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dalla Società deve essere a disposizione del Cda e dell'Odv.
- Sistema informativo per gestione del processo: ogni operazione che determina una movimentazione delle risorse aziendali deve essere adeguatamente registrata sui sistemi informativi di riferimento.
- Congruità del prezzo: l'importo della spesa di rappresentanza deve essere di modico valore e comunque tale da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

### 9.14. Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile **Gestione di eventuali contenziosi giudiziari e stragiudiziali**

- Principio generale: è fatto divieto di porre in essere condizionamenti nei confronti di chiunque sia chiamato a rendere dichiarazioni avanti all' Autorità Giudiziaria.
- Segregazione delle attività: al processo devono partecipare almeno due posizioni.
- Poteri di firma /autorizzativi: nello svolgimento del processo devono essere rispettate le deleghe conferite.
- Tracciabilità e trasparenza del processo: il processo deve essere adeguatamente tracciato in termini di a) conservazione della documentazione relativa al procedimento; b) sviluppo del contenzioso attraverso la predisposizione di una relazione descrittiva del contenzioso in termini di motivazioni, avanzamento e esiti; c) incarico redatto per iscritto relativo alla consulenza legale e / o per rappresentanza in giudizio.
- Disposizioni aziendali di riferimento per la gestione del processo: il processo deve essere condotto in linea con il Codice di Comportamento e con il Modello 231 della Società e in particolare con il presente Protocollo di Prevenzione.
- Reporting: l'elenco dei contenziosi della Società deve essere a disposizione del Cda e dell'Odv.
- Sistema informativo per gestione del processo: ogni operazione che determina una movimentazione delle risorse aziendali deve essere adeguatamente registrata sui sistemi informativi di riferimento.
- Applicazione all'intermediario di adeguata clausola contrattuale ambito 231: negli accordi con intermediari deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale l'intermediario si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.

**9.15. Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile Gestione omaggi, liberalità, sponsorizzazioni**

- Segregazione delle attività: al processo devono partecipare almeno due posizioni.
- Poteri di firma /autorizzativi: nello svolgimento del processo devono essere rispettate le deleghe conferite.
- Tracciabilità e trasparenza del processo: il processo deve essere adeguatamente tracciato in termini di a) contratto redatto per iscritto; b) evidenza dell'effettività della sponsorizzazione; c) autorizzazioni al pagamento coerente con contratto in termini di importo e conto corrente.
- Disposizioni aziendali di riferimento per la gestione del processo: il processo deve essere condotto in linea con il Codice di Comportamento e con il Modello 231 della Società e in particolare con il presente Protocollo di Prevenzione.
- Reporting: l'elenco di sponsorizzazioni, omaggi e liberalità della Società deve essere a disposizione del Cda e dell'Odv.
- Sistema informativo per gestione del processo: ogni operazione che determina una movimentazione delle risorse aziendali deve essere adeguatamente registrata sui sistemi informativi di riferimento.
- Congruietà del prezzo: il prezzo della sponsorizzazione deve essere ispirato a valori di mercato e / o commisurato alla natura e alle caratteristiche dell'operazione. Il valore degli omaggi deve essere di modico valore e comunque tale da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretato, da un osservatore imparziale, come finalizzato ad acquisire vantaggi in modo improprio.
- Modalità di pagamento: devono essere chiaramente identificate e formalizzate le modalità di pagamento aziendali e le regole di utilizzo degli strumenti di pagamento (carte di credito, bonifici,...). In particolare si stabilisce il divieto dell'utilizzo di contanti o di strumenti analoghi.

**9.16. Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile Procedura espropriativa di acquisizione di diritti reali e di occupazione temporanea coatta necessari allo svolgimento dell'attività**

Se svolto internamente nell'ambito degli investimenti:

- Segregazione delle attività: al processo devono partecipare almeno due posizioni.
- Poteri di firma /autorizzativi: nello svolgimento del processo devono essere rispettate le deleghe conferite.
- Tracciabilità e trasparenza del processo: il processo deve essere adeguatamente tracciato in termini di a) tracciabilità dell'operazione, incluse varianti di progetto, b) evidenza dell'utilità dei diritti acquisiti, c) coerenza tra pagamenti effettuati dalla società e gli indennizzi definiti dalla PA in termini di importo e beneficiario.
- Disposizioni aziendali di riferimento per la gestione del processo: il processo deve essere condotto in linea con il Codice di Comportamento e con il Modello 231 della Società e in particolare con il presente Protocollo di Prevenzione.
- Reporting: l'elenco delle procedure espropriative della Società deve essere a disposizione del Cda e dell'Odv.
- Sistema informativo per gestione del processo: ogni operazione che determina una movimentazione delle risorse aziendali deve essere adeguatamente registrata sui sistemi informativi di riferimento.

- Congruità del prezzo: il prezzo dell'operazione deve essere ispirato a valori di mercato e / o commisurato alla natura e alle caratteristiche dell'operazione.
- Modalità di pagamento: devono essere chiaramente identificate e formalizzate le modalità di pagamento aziendali e le regole di utilizzo degli strumenti di pagamento (carte di credito, bonifici,...). In particolare si stabilisce il divieto dell'utilizzo di contanti o di strumenti analoghi.

Se svolto esternamente:

- Applicazione al fornitore di adeguata clausola contrattuale ambito 231: negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.
- Individuazione di un referente interno alla Società per ciascun processo sensibile: SF Energy individua un referente interno con l'incarico di presidiare l'erogazione della prestazione da parte del fornitore in linea con le condizioni contrattuali (Referente per presidio) anche attraverso i seguenti strumenti:
  - mensilmente il servizio di Controller di Alperia fornisce a P e AD di SFE un report di controllo di gestione;
  - annualmente è definito un piano di Audit congiunto tra i Soci;
  - semestralmente il referente il fornitore di service invia a P e AD di SFE un flusso informativo per l'ambito di competenza.

Con riferimento agli investimenti extra gestione tecnica ordinaria, il referente per il controllo è l'Amministratore Delegato di SFE. Il Socio incaricato dell'esecuzione dell'investimento relazionerà semestralmente all'AD SFE circa l'andamento delle operazioni.

Il referente interno per il presidio di SFE può ricorrere a un supporto esterno per lo svolgimento di tale incarico.

- Applicazione dei Protocolli di prevenzione indicati nei Modelli 231 dei Fornitori: il fornitore di service ha dichiarato di aver adottato un proprio modello 231 e ne assicura l'applicazione anche quando opera in nome e per conto di SF Energy.
- Flusso informativo semestrale specifico per ciascun processo / area da fornitore a Organismo di Vigilanza e a Referente per presidio della Società: il referente del fornitore per lo specifico processo fornito in service deve produrre e inviare un flusso informativo circa l'attività svolta per conto di SF Energy evidenziando anche eventuali novità organizzative e operative che possano impattare sul Modello 231 di SF Energy e eventuali anomalie o deroghe rispetto al Modello 231 adottato, riscontrate nell'attività svolta.
- Verifica da parte dell'Odv su un campione di operazioni: ciascun fornitore di service garantisce disponibilità e collaborazione all'Organismo di Vigilanza di SF Energy nello svolgimento da parte di quest'ultimo di verifiche su un campione di operazioni relative a SF Energy.

#### **9.17. Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile **Rapporti con soggetti privati per l'acquisizione di diritti reali****

Se svolto internamente nell'ambito degli investimenti:

- Segregazione delle attività: al processo devono partecipare almeno due posizioni.
- Poteri di firma /autorizzativi: nello svolgimento del processo devono essere rispettate le deleghe conferite.

- Tracciabilità e trasparenza del processo: il processo deve essere adeguatamente tracciato in termini di a) tracciabilità dell'operazione, incluse varianti di progetto, b) evidenza dell'utilità dei diritti acquisiti, c) coerenza tra pagamenti effettuati dalla società e gli indennizzi definiti.
- Disposizioni aziendali di riferimento per la gestione del processo: il processo deve essere condotto in linea con il Codice di Comportamento e con il Modello 231 della Società e in particolare con il presente Protocollo di Prevenzione.
- Reporting: l'elenco degli accordi di acquisizione di diritti immobiliari con procedura provata della Società deve essere a disposizione del Cda e dell'Odv.
- Sistema informativo per gestione del processo: ogni operazione che determina una movimentazione delle risorse aziendali deve essere adeguatamente registrata sui sistemi informativi di riferimento.
- Congruità del prezzo: il prezzo dell'operazione deve essere ispirato a valori di mercato e / o commisurato alla natura e alle caratteristiche dell'operazione.
- Modalità di pagamento: devono essere chiaramente identificate e formalizzate le modalità di pagamento aziendali e le regole di utilizzo degli strumenti di pagamento (carte di credito, bonifici,..). In particolare si stabilisce il divieto dell'utilizzo di contanti o di strumenti analoghi.

Se svolto esternamente:

- Applicazione al fornitore di adeguata clausola contrattuale ambito 231: negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.
- Individuazione di un referente interno alla Società per ciascun processo sensibile: SF Energy individua un referente interno con l'incarico di presidiare l'erogazione della prestazione da parte del fornitore in linea con le condizioni contrattuali (Referente per presidio) anche attraverso i seguenti strumenti:
  - mensilmente il servizio di Controller di Alperia fornisce a P e AD di SFE un report di controllo di gestione;
  - annualmente è definito un piano di Audit congiunto tra i Soci;
  - semestralmente il referente il fornitore di service invia a P e AD di SFE un flusso informativo per l'ambito di competenza.

Con riferimento agli investimenti extra gestione tecnica ordinaria, il referente per il controllo è l'Amministratore Delegato di SFE. Il Socio incaricato dell'esecuzione dell'investimento relazionerà semestralmente all'AD SFE circa l'andamento delle operazioni.

Il referente interno per il presidio di SFE può ricorrere a un supporto esterno per lo svolgimento di tale incarico.

- Applicazione dei Protocolli di prevenzione indicati nei Modelli 231 dei Fornitori: il fornitore di service ha dichiarato di aver adottato un proprio modello 231 e ne assicura l'applicazione anche quando opera in nome e per conto di SF Energy.
- Flusso informativo semestrale specifico per ciascun processo/area da fornitore a Organismo di Vigilanza e a Referente per presidio della Società: il referente del fornitore per lo specifico processo fornito in service deve produrre e inviare un flusso informativo circa l'attività svolta per conto di SF Energy evidenziando anche eventuali novità organizzative e operative che possano impattare sul Modello 231 di SF Energy e eventuali anomalie o deroghe rispetto al Modello 231 adottato, riscontrate nell'attività svolta.

- Verifica da parte dell'Odv su un campione di operazioni: ciascun fornitore di service garantisce disponibilità e collaborazione all'Organismo di Vigilanza di SF Energy nello svolgimento da parte di quest'ultimo di verifiche su un campione di operazioni relative a SF Energy.

#### 9.18. Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile **Contratti di acquisto e vendita con soci**

- Segregazione delle attività: il CdA delibera in merito a tali contratti.
- Poteri di firma /autorizzativi: nello svolgimento del processo devono essere rispettate le deleghe conferite.
- Tracciabilità e trasparenza del processo: il processo deve essere adeguatamente tracciato in termini di a) contratto di servizio, b) consuntivazione della prestazione, c) registrazione del pagamento o incasso, d) evidenza che il service sia stato erogato.
- Disposizioni aziendali di riferimento per la gestione del processo: il processo deve essere condotto in linea con il Codice di Comportamento e con il Modello 231 della Società e in particolare con il presente Protocollo di Prevenzione.
- Reporting: l'elenco dei contratti di servizio della Società da Soci e / o loro affiliati deve essere a disposizione del Cda e dell'Odv.
- Sistema informativo per gestione del processo: ogni operazione che determina una movimentazione delle risorse aziendali deve essere adeguatamente registrata sui sistemi informativi di riferimento.
- Congruità del prezzo: il prezzo dell'operazione deve essere ispirato a valori di mercato e / o commisurato alla natura e alle caratteristiche dell'operazione.
- Modalità di pagamento: devono essere chiaramente identificate e formalizzate le modalità di pagamento aziendali e le regole di utilizzo degli strumenti di pagamento (carte di credito, bonifici,..). In particolare si stabilisce il divieto dell'utilizzo di contanti o di strumenti analoghi.
- Condizioni contrattuali: il contratto di service con i Soci e / o loro affiliati deve prevedere le seguenti condizioni contrattuali:

Applicazione al fornitore di adeguata clausola contrattuale ambito 231: negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.

Individuazione di un referente interno alla Società per ciascun processo sensibile: SF Energy individua un referente interno con l'incarico di presidiare l'erogazione della prestazione da parte del fornitore in linea con le condizioni contrattuali (Referente per presidio) anche attraverso i seguenti strumenti:

- mensilmente il servizio di Controller di Alperia fornisce a P e AD di SFE un report di controllo di gestione;
- annualmente è definito un piano di Audit congiunto tra i Soci;
- semestralmente il referente il fornitore di service invia a P e AD di SFE un flusso informativo per l'ambito di competenza.

Con riferimento agli investimenti extra gestione tecnica ordinaria, il referente per il controllo è l'Amministratore Delegato di SFE. Il Socio incaricato dell'esecuzione dell'investimento relazionerà semestralmente all'AD SFE circa l'andamento delle operazioni.

Il referente interno per il presidio di SFE può ricorrere a un supporto esterno per lo svolgimento di tale incarico

- Applicazione dei Protocolli di prevenzione indicati nei Modelli 231 dei Fornitori: il fornitore di service ha dichiarato di aver adottato un proprio modello 231 e ne assicura l'applicazione anche quando opera in nome e per conto di SF Energy.
- Flusso informativo annuo specifico per ciascun processo/area da fornitore a Organismo di Vigilanza e a Referente per presidio della Società: il referente del fornitore per lo specifico processo fornito in service deve produrre e inviare un flusso informativo circa l'attività svolta per conto di SF Energy evidenziando in particolare novità organizzative e operative che possano impattare sul Modello 231 di SF Energy e eventuali anomalie o deroghe rispetto al Modello 231 adottato, riscontrate nell'attività svolta.
- Verifica da parte dell'Odv su un campione di operazioni: ciascun fornitore di service garantisce disponibilità e collaborazione all'Organismo di Vigilanza di SF Energy nello svolgimento da parte di quest'ultimo di verifiche su un campione di operazioni relative a SF Energy.

#### 9.19. Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile **Incentivazione del Vertice**

- Segregazione delle attività: il CdA delibera in merito.
- Poteri di firma /autorizzativi: nello svolgimento del processo devono essere rispettate le deleghe conferite.
- Tracciabilità e trasparenza del processo: il processo deve essere adeguatamente tracciato in termini di a) delibera in merito del CdA; b) motivazione dell'erogazione dell'incentivo.
- Disposizioni aziendali di riferimento per la gestione del processo: il processo deve essere condotto in linea con il Codice di Comportamento e con il Modello 231 della Società e in particolare con il presente Protocollo di Prevenzione.
- Reporting: la documentazione relativa all'incentivazione dei Vertici della Società deve essere a disposizione del Cda e dell'Odv.
- Sistema informativo per la gestione del processo: ogni operazione che determina una movimentazione delle risorse aziendali deve essere adeguatamente registrata sui sistemi informativi di riferimento.
- Congruità del prezzo: gli incentivi definiti devono essere coerenti con gli obiettivi da perseguire e non tali da indurre comportamenti anomali da parte del Vertice.
- Modalità di pagamento: devono essere chiaramente identificate e formalizzate le modalità di pagamento aziendali e le regole di utilizzo degli strumenti di pagamento (carte di credito, bonifici,..). In particolare si stabilisce il divieto dell'utilizzo di contanti o di strumenti analoghi.

#### 9.20. Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile **Redazione del bilancio e situazioni contabili infrannuali**

Se svolto internamente:

- Segregazione delle attività: sono separati i soggetti che originano il dato di bilancio (chi ha generato il costo / ricavo), dai soggetti che lo contabilizzano, dai soggetti che verificano il bilancio, dai soggetti che approvano il bilancio.
- Poteri di firma /autorizzativi: nello svolgimento del processo devono essere rispettate le deleghe conferite.
- Tracciabilità e trasparenza del processo: il processo deve essere adeguatamente tracciato in termini di registrazione e ricostruibilità delle voci di bilancio;
- Disposizioni aziendali di riferimento per la gestione del processo: il processo deve essere condotto in linea con il Codice di Comportamento e con il Modello 231 della Società e in particolare con il presente Protocollo di Prevenzione.
- Reporting: il bilancio della Società deve essere a disposizione dell'Odv.
- Sistema informativo per gestione del processo: ogni operazione che determina una movimentazione delle risorse aziendali deve essere adeguatamente registrata sui sistemi informativi di riferimento.
- Principi contabili e istruzioni di chiusura contabile: devono esistere ed essere diffuse al personale coinvolto in attività di predisposizione del bilancio e situazioni contabili infrannuali, i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio civilistico, consolidato e situazioni contabili infrannuali e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate / aggiornate dalle indicazioni fornite dall'unità competente sulla base delle novità in termini di normativa civilistica / tributaria e diffuse ai destinatari sopra indicati. Deve inoltre esistere un documento chiaro e formalizzato dei dati, e relativi tempi, da inviare per la redazione del bilancio e controlli di attendibilità (calendario, documento formale di attestazione veridicità da parte dei referenti).
- Controllo del bilancio da parte del CdA: deve essere messa a disposizione del CdA la bozza bilancio, prima della riunione del CdA per la presentazione del bilancio (documentata).
- Conservazione del fascicolo di bilancio: deve esistere una disposizione interna per la conservazione e archiviazione del bilancio nelle varie fasi.
- Approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea: il bilancio deve essere sottoposto ad approvazione dell'Assemblea dei soci (documentato).
- Verifiche periodiche da parte di Revisori e Collegio sindacale. Devono essere previsti in materia incontri tra la Società di Revisione e il Collegio Sindacale adeguatamente verbalizzati.
- Incontro tra Odv e Collegio sindacale. Devono essere previsti in materia incontri tra il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza adeguatamente verbalizzati.

Se svolto esternamente:

- Applicazione al fornitore di adeguata clausola contrattuale ambito 231: negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.
- Individuazione di un referente interno alla Società per ciascun processo sensibile: SF Energy individua un referente interno con l'incarico di presidiare l'erogazione della prestazione da parte del fornitore in linea con le condizioni contrattuali (Referente per presidio) anche attraverso i seguenti strumenti:
  - mensilmente il servizio di Controller di Alperia fornisce a P e AD di SFE un report di controllo di gestione;
  - annualmente è definito un piano di Audit congiunto tra i Soci;



- semestralmente il referente il fornitore di service invia a P e AD di SFE un flusso informativo per l'ambito di competenza.
- Con riferimento agli investimenti extra gestione tecnica ordinaria, il referente per il controllo è l'Amministratore Delegato di SFE. Il Socio incaricato dell'esecuzione dell'investimento relazionerà semestralmente all'AD SFE circa l'andamento delle operazioni.
- Il referente interno per il presidio di SFE può ricorrere a un supporto esterno per lo svolgimento di tale incarico.
- Applicazione dei Protocolli di prevenzione indicati nei Modelli 231 dei Fornitori: il fornitore di service ha dichiarato di aver adottato un proprio modello 231 e ne assicura l'applicazione anche quando opera in nome e per conto di SF Energy.
  - Flusso informativo semestrale specifico per ciascun processo/area da fornitore a Organismo di Vigilanza e a Referente per presidio della Società: il referente del fornitore per lo specifico processo fornito in service deve produrre e inviare un flusso informativo circa l'attività svolta per conto di SF Energy evidenziando anche eventuali novità organizzative e operative che possano impattare sul Modello 231 di SF Energy e eventuali anomalie o deroghe rispetto al Modello 231 adottato, riscontrate nell'attività svolta.
  - Verifica da parte dell'OdV su un campione di operazioni: ciascun fornitore di service garantisce disponibilità e collaborazione all'Organismo di Vigilanza di SF Energy nello svolgimento da parte di quest'ultimo di verifiche su un campione di operazioni relative a SF Energy.

#### **9.21. Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile **Gestione rapporti con Soci, Società di revisione, Collegio Sindacale****

Se svolto internamente:

- Tracciabilità e trasparenza del processo: il processo deve essere adeguatamente tracciato in termini di a) richieste verso la Società da parte di Soci, b) documentazione a disposizione dei Soci per assemblea, c) libri dei Soci e del Collegio sindacale, d) attività della Società di revisione;
- Disposizioni aziendali di riferimento per la gestione del processo: il processo deve essere condotto in linea con il Codice di Comportamento e con il Modello 231 della Società e in particolare con il presente Protocollo di Prevenzione.
- Congruità del prezzo: il compenso al revisore deve essere congruo.
- Applicazione al revisore di adeguata clausola contrattuale ambito 231: nell'incarico al revisore deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.
- Obbligo di collaborazione: è sancito l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza in occasione di richieste da parte dei Soci, nel rispetto della norma di legge e degli obblighi di riservatezza.
- Modalità formalizzata di selezione della Società Revisione e comunicazione a ODV: la valutazione per la scelta della società di revisione e la scelta stessa devono essere comunicate all'OdV. Analogamente devono essere comunicati all'OdV eventuali incarichi alla società di revisione diversi dalla revisione contabile.
- Verifiche periodiche da parte di revisori e collegio sindacale: i rapporti con revisori e collegio sindacale devono essere improntati alla massima collaborazione e trasparenza, in modo tale che essi possano esercitare correttamente l'attività di

controllo. I controlli effettuati da tali organi devono essere adeguatamente tracciati e conservati

Se svolto esternamente:

- Applicazione al fornitore di adeguata clausola contrattuale ambito 231: negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.
- Individuazione di un referente interno alla Società per ciascun processo sensibile: SF Energy individua un referente interno con l'incarico di presidiare l'erogazione della prestazione da parte del fornitore in linea con le condizioni contrattuali (Referente per presidio) anche attraverso i seguenti strumenti:
  - mensilmente il servizio di Controller di Alperia fornisce a P e AD di SFE un report di controllo di gestione;
  - annualmente è definito un piano di Audit congiunto tra i Soci;
  - semestralmente il referente il fornitore di service invia a P e AD di SFE un flusso informativo per l'ambito di competenza.

Con riferimento agli investimenti extra gestione tecnica ordinaria, il referente per il controllo è l'Amministratore Delegato di SFE. Il Socio incaricato dell'esecuzione dell'investimento relazionerà semestralmente all'AD SFE circa l'andamento delle operazioni.

Il referente interno per il presidio di SFE può ricorrere a un supporto esterno per lo svolgimento di tale incarico.

- Applicazione dei Protocolli di prevenzione indicati nei Modelli 231 dei Fornitori: il fornitore di service ha dichiarato di aver adottato un proprio modello 231 e ne assicura l'applicazione anche quando opera in nome e per conto di SF Energy.
- Flusso informativo semestrale specifico per ciascun processo / area da fornitore a Organismo di Vigilanza e a Referente per presidio della Società: il referente del fornitore per lo specifico processo fornito in service deve produrre e inviare un flusso informativo circa l'attività svolta per conto di SF Energy evidenziando anche eventuali novità organizzative e operative che possano impattare sul Modello 231 di SF Energy e eventuali anomalie o deroghe rispetto al Modello 231 adottato, riscontrate nell'attività svolta.
- Verifica da parte dell'Odv su un campione di operazioni: ciascun fornitore di service garantisce disponibilità e collaborazione all'Organismo di Vigilanza di SF Energy nello svolgimento da parte di quest'ultimo di verifiche su un campione di operazioni relative a SF Energy.

## **9.22. Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile**

Se svolto internamente:

- Segregazione delle attività: la decisione è in capo al CdA.
- Poteri di firma /autorizzativi: nello svolgimento del processo devono essere rispettate le deleghe conferite.

- Tracciabilità e trasparenza del processo: il processo deve essere adeguatamente tracciato.
- Disposizioni aziendali di riferimento per la gestione del processo: il processo deve essere condotto in linea con il Codice di Comportamento e con il Modello 231 della Società e in particolare con il presente Protocollo di Prevenzione.
- Reporting: l'elenco delle operazioni sul capitale definite dalla Società deve essere a disposizione dell'Odv.
- Sistema informativo per gestione del processo: ogni operazione che determina una movimentazione delle risorse aziendali deve essere adeguatamente registrata sui sistemi informativi di riferimento.

Se svolto esternamente:

- Applicazione al fornitore di adeguata clausola contrattuale ambito 231: negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.
- Individuazione di un referente interno alla Società per ciascun processo sensibile: SF Energy individua un referente interno con l'incarico di presidiare l'erogazione della prestazione da parte del fornitore in linea con le condizioni contrattuali (Referente per presidio) anche attraverso i seguenti strumenti:
  - mensilmente il servizio di Controller di Alperia fornisce a P e AD di SFE un report di controllo di gestione;
  - annualmente è definito un piano di Audit congiunto tra i Soci;
  - semestralmente il fornitore di service invia a P e AD di SFE un flusso informativo per l'ambito di competenza.

Con riferimento agli investimenti extra gestione tecnica ordinaria, il referente per il controllo è l'Amministratore Delegato di SFE. Il Socio incaricato dell'esecuzione dell'investimento relazionerà semestralmente all'AD SFE circa l'andamento delle operazioni.

Il referente interno per il presidio di SFE può ricorrere a un supporto esterno per lo svolgimento di tale incarico.

- Applicazione dei Protocolli di prevenzione indicati nei Modelli 231 dei Fornitori: il fornitore di service ha dichiarato di aver adottato un proprio modello 231 e ne assicura l'applicazione anche quando opera in nome e per conto di SF Energy.
- Flusso informativo semestrale specifico per ciascun processo / area da fornitore a Organismo di Vigilanza e a Referente per presidio della Società: il referente del fornitore per lo specifico processo fornito in service deve produrre e inviare un flusso informativo circa l'attività svolta per conto di SF Energy evidenziando anche eventuali novità organizzative e operative che possano impattare sul Modello 231 di SF Energy e eventuali anomalie o deroghe rispetto al Modello 231 adottato, riscontrate nell'attività svolta.
- Verifica da parte dell'Odv su un campione di operazioni: ciascun fornitore di service garantisce disponibilità e collaborazione all'Organismo di Vigilanza di SF Energy nello svolgimento da parte di quest'ultimo di verifiche su un campione di operazioni relative a SF Energy.

## 9.23. Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile **Rapporti con Istituti assicurativi**

Se svolto internamente:

- Poteri di firma /autorizzativi: nello svolgimento del processo devono essere rispettate le deleghe conferite.
- Tracciabilità e trasparenza del processo: il processo deve essere adeguatamente tracciato in termini di a) contratto con l'assicuratore, b) evidenza delle valutazioni che hanno determinato l'opportunità di stipulare il contratto con l'assicuratore, c) nel caso di danni a propri beni / impianti, relazione tecnica dell'impianto / bene aziendale e documentazione fotografica relativa al danno e documentazione di verifica del perito
- Disposizioni aziendali di riferimento per la gestione del processo: il processo deve essere condotto in linea con il Codice di Comportamento e con il Modello 231 della Società e in particolare con il presente Protocollo di Prevenzione.
- Reporting: l'elenco delle polizze assicurative stipulate dalla Società deve essere a disposizione del Cda e dell'Odv.
- Sistema informativo per gestione del processo: ogni operazione che determina una movimentazione delle risorse aziendali deve essere adeguatamente registrata sui sistemi informativi di riferimento.
- Congruietà del prezzo: le condizioni stabilite nella polizza devono essere congrue in considerazione di quelle generalmente praticate sul mercato, a parità di condizioni per la copertura dei vari rischi.

Se svolto esternamente:

- Applicazione al fornitore di adeguata clausola contrattuale ambito 231: negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.
- Individuazione di un referente interno alla Società per ciascun processo sensibile: SF Energy individua un referente interno con l'incarico di presidiare l'erogazione della prestazione da parte del fornitore in linea con le condizioni contrattuali (Referente per presidio) anche attraverso i seguenti strumenti:
  - mensilmente il servizio di Controller di Alperia fornisce a P e AD di SFE un report di controllo di gestione;
  - annualmente è definito un piano di Audit congiunto tra i Soci;
  - semestralmente il referente il fornitore di service invia a P e AD di SFE un flusso informativo per l'ambito di competenza.

Con riferimento agli investimenti extra gestione tecnica ordinaria, il referente per il controllo è l'Amministratore Delegato di SFE. Il Socio incaricato dell'esecuzione dell'investimento relazionerà semestralmente all'AD SFE circa l'andamento delle operazioni.

Il referente interno per il presidio di SFE può ricorrere a un supporto esterno per lo svolgimento di tale incarico.

- Applicazione dei Protocolli di prevenzione indicati nei Modelli 231 dei Fornitori: il fornitore di service ha dichiarato di aver adottato un proprio modello 231 e ne assicura l'applicazione anche quando opera in nome e per conto di SF Energy.
- Flusso informativo semestrale specifico per ciascun processo / area da fornitore a Organismo di Vigilanza e a Referente per presidio della Società: il referente del fornitore per lo specifico processo fornito in service deve produrre e inviare un flusso

informativo circa l'attività svolta per conto di SF Energy evidenziando anche eventuali novità organizzative e operative che possano impattare sul Modello 231 di SF Energy e eventuali anomalie o deroghe rispetto al Modello 231 adottato, riscontrate nell'attività svolta.

- Verifica da parte dell'Odv su un campione di operazioni: ciascun fornitore di service garantisce disponibilità e collaborazione all'Organismo di Vigilanza di SF Energy nello svolgimento da parte di quest'ultimo di verifiche su un campione di operazioni relative a SF Energy.

#### **9.24. Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile **Richiesta di finanziamenti ad istituti di credito****

- Applicazione al fornitore di adeguata clausola contrattuale ambito 231: negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.
- Individuazione di un referente interno alla Società per ciascun processo sensibile: SF Energy individua un referente interno con l'incarico di presidiare l'erogazione della prestazione da parte del fornitore in linea con le condizioni contrattuali (Referente per presidio) anche attraverso i seguenti strumenti:
  - mensilmente il servizio di Controller di Alperia fornisce a P e AD di SFE un report di controllo di gestione;
  - annualmente è definito un piano di Audit congiunto tra i Soci;
  - semestralmente il referente il fornitore di service invia a P e AD di SFE un flusso informativo per l'ambito di competenza.

Con riferimento agli investimenti extra gestione tecnica ordinaria, il referente per il controllo è l'Amministratore Delegato di SFE. Il Socio incaricato dell'esecuzione dell'investimento relazionerà semestralmente all'AD SFE circa l'andamento delle operazioni.

Il referente interno per il presidio di SFE può ricorrere a un supporto esterno per lo svolgimento di tale incarico.

- Applicazione dei Protocolli di prevenzione indicati nei Modelli 231 dei Fornitori: il fornitore di service ha dichiarato di aver adottato un proprio modello 231 e ne assicura l'applicazione anche quando opera in nome e per conto di SF Energy.
- Flusso informativo semestrale specifico per ciascun processo / area da fornitore a Organismo di Vigilanza e a Referente per presidio della Società: il referente del fornitore per lo specifico processo fornito in service deve produrre e inviare un flusso informativo circa l'attività svolta per conto di SF Energy evidenziando anche eventuali novità organizzative e operative che possano impattare sul Modello 231 di SF Energy e eventuali anomalie o deroghe rispetto al Modello 231 adottato, riscontrate nell'attività svolta.
- Verifica da parte dell'Odv su un campione di operazioni: ciascun fornitore di service garantisce disponibilità e collaborazione all'Organismo di Vigilanza di SF Energy nello svolgimento da parte di quest'ultimo di verifiche su un campione di operazioni relative a SF Energy.

## 9.25. Protocolli di Prevenzione del Processo sensibile **Gestione degli aspetti fiscali**

- Applicazione al fornitore di adeguata clausola contrattuale ambito 231: negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.
- Individuazione di un referente interno alla Società per ciascun processo sensibile: SF Energy individua un referente interno con l'incarico di presidiare l'erogazione della prestazione da parte del fornitore in linea con le condizioni contrattuali (Referente per presidio) anche attraverso i seguenti strumenti:
  - mensilmente il servizio di Controller di Alperia fornisce a P e AD di SFE un report di controllo di gestione;
  - annualmente è definito un piano di Audit congiunto tra i Soci;
  - semestralmente il referente il fornitore di service invia a P e AD di SFE un flusso informativo per l'ambito di competenza.

Con riferimento agli investimenti extra gestione tecnica ordinaria, il referente per il controllo è l'Amministratore Delegato di SFE. Il Socio incaricato dell'esecuzione dell'investimento relazionerà semestralmente all'AD SFE circa l'andamento delle operazioni.

Il referente interno per il presidio di SFE può ricorrere a un supporto esterno per lo svolgimento di tale incarico.

- Applicazione dei Protocolli di prevenzione indicati nei Modelli 231 dei Fornitori: il fornitore di service ha dichiarato di aver adottato un proprio modello 231 e ne assicura l'applicazione anche quando opera in nome e per conto di SF Energy.
- Flusso informativo semestrale specifico per ciascun processo / area da fornitore a Organismo di Vigilanza e a Referente per presidio della Società: il referente del fornitore per lo specifico processo fornito in service deve produrre e inviare un flusso informativo circa l'attività svolta per conto di SF Energy evidenziando anche eventuali novità organizzative e operative che possano impattare sul Modello 231 di SF Energy e eventuali anomalie o deroghe rispetto al Modello 231 adottato, riscontrate nell'attività svolta.
- Verifica da parte dell'Odv su un campione di operazioni: ciascun fornitore di service garantisce disponibilità e collaborazione all'Organismo di Vigilanza di SF Energy nello svolgimento da parte di quest'ultimo di verifiche su un campione di operazioni relative a SF Energy.

## 9.26. Protocolli di Prevenzione dei **Processi sensibili ai reati in materia ambientale**

Le varie tipologie di reato ambientale previste dal d.lgs. 231/01 si configurano laddove la Società o fornitori in nome e per conto della Società non rispettano prescrizioni di legge con riferimento alla **Gestione dei rifiuti**, alla **gestione degli adempimenti e delle autorizzazioni in materia ambientale**, alla **sicurezza (security) degli impianti**. Qualora la Società affidi a terzi tali attività, la Società potrebbe comunque essere ritenuta responsabile (nel caso in cui il fornitore commettesse reati presupposto 231) se la Società non dimostra di aver scelto adeguatamente il proprio fornitore e aver condotto attività di controllo della prestazione erogata.

Pertanto le posizioni / organi interni di SFE devono applicare i seguenti protocolli di prevenzione quando assegnano incarichi e appalti al di fuori della gestione tecnica ordinaria:

- Valutazione / controllo della controparte preliminare e in fase di contratto: prima dell'instaurazione di rapporti contrattuali con terzi, devono essere effettuate le opportune valutazioni sulla controparte con riferimento ai seguenti aspetti:
  - professionalità, coerentemente alla natura e all'oggetto dell'accordo e dotazione delle necessarie autorizzazioni ambientali richieste dalla legge per lo svolgimento delle attività.
  - affidabilità etica, con riferimento all'eventuale esposizione della controparte a reati di natura 231.

Nel corso del rapporto contrattuale devono essere poste in essere specifiche attività di controllo che assicurino che la controparte stia operando nel rispetto dei principi 231 e secondo le regole dell'accordo definito.

- Congruità del prezzo: il prezzo del contratto con il fornitore deve essere ispirato a valori di mercato e / o commisurato alla natura e alle caratteristiche dell'operazione.
- Applicazione al fornitore di adeguata clausola contrattuale ambito 231: negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.

Per le attività svolte invece nell'ambito della gestione tecnica ordinaria, si applicano i seguenti protocolli di prevenzione:

- Applicazione al fornitore di adeguata clausola contrattuale ambito 231: negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.
- Individuazione di un referente interno alla Società per ciascun processo sensibile: SF Energy individua un referente interno con l'incarico di presidiare l'erogazione della prestazione da parte del fornitore in linea con le condizioni contrattuali (Referente per presidio) anche attraverso i seguenti strumenti:
  - mensilmente il servizio di Controller di Alperia fornisce a P e AD di SFE un report di controllo di gestione;
  - annualmente è definito un piano di Audit congiunto tra i Soci;
  - semestralmente il referente il fornitore di service invia a P e AD di SFE un flusso informativo per l'ambito di competenza.

Con riferimento agli investimenti extra gestione tecnica ordinaria, il referente per il controllo è l'Amministratore Delegato di SFE. Il Socio incaricato dell'esecuzione dell'investimento relazionerà semestralmente all'AD SFE circa l'andamento delle operazioni.

Il referente interno per il presidio di SFE può ricorrere a un supporto esterno per lo svolgimento di tale incarico.

- Applicazione dei Protocolli di prevenzione indicati nei Modelli 231 dei Fornitori: il fornitore di service ha dichiarato di aver adottato un proprio modello 231 e ne assicura l'applicazione anche quando opera in nome e per conto di SF Energy.
- Flusso informativo semestrale specifico per ciascun processo / area da fornitore a Organismo di Vigilanza e a Referente per presidio della Società: il referente del fornitore per lo specifico processo fornito in service deve produrre e inviare un flusso informativo circa l'attività svolta per conto di SF Energy evidenziando anche eventuali novità organizzative e operative che possano impattare sul Modello 231 di SF Energy

e eventuali anomalie o deroghe rispetto al Modello 231 adottato, riscontrate nell'attività svolta.

- Verifica da parte dell'Odv su un campione di operazioni: ciascun fornitore di service garantisce disponibilità e collaborazione all'Organismo di Vigilanza di SF Energy nello svolgimento da parte di quest'ultimo di verifiche su un campione di operazioni relative a SF Energy.
- Adozione e mantenimento di adeguato sistema di gestione ambiente: il fornitore gestisce gli impianti e le attività in nome e per conto di SFE attraverso un sistema di gestione ambientale certificato EMAS e / o ISO14001.

## 10. APPENDICE

### 10.1. Riferimenti dei Documenti aziendali che implementano i protocolli definiti per il Modello di Organizzazione e Controllo 231

Vengono di seguito elencati i documenti che costituiscono parte integrante del Modello di Organizzazione e Controllo 231 di SF Energy.

- **Codice di Comportamento**
- **Sistema sanzionatorio**
  - Delibera CdA SF Energy su sanzioni da erogare ai membri del CdA qualora violassero quanto prescritto dal Modello
  - Clausole contrattuali per sanzioni per violazioni del Modello 231 da parte di fornitori, partner e altri collaboratori esterni che agiscono in nome e per Conto della società (agenti, appaltatori, ecc.)
- **Sistema organizzativo**
  - Patti parasociali
  - Statuto della Società
  - Visura Camerale della Società
  - Contratti di service con Soci / affiliati
- **Sistema dei Poteri**: delibera del CdA relativa alle deleghe
- **Documenti di comunicazione del Modello 231 ai destinatari**
- **Piani formativi**
- **Matrici di risk assessment e protocolli di prevenzione Micro (reati 231-processi sensibili-protocolli di prevenzione micro)**
- **Documenti dell'attività progettuale svolta per l'implementazione del Modello 231**